



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione

Rapporto

sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari

Anno 2024
XIII Legislatura



Rapporto
sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari

Anno 2024
XIII Legislatura

PRESENTAZIONE

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari, giunto alla sua ventesima edizione, prende in esame l'attività normativa, di indirizzo e controllo e le altre attività istituzionali del Consiglio regionale nell'anno 2024.

Parallelamente ad altre regioni italiane, a partire dal triennio 2003-2005 e successivamente con cadenza annuale, il Consiglio regionale si è posto l'obiettivo di monitorare tutte le proprie attività, dandone conto anche all'esterno in particolare all'opinione pubblica. A tale fine il Regolamento interno del Consiglio affida al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il compito di curare un documento che dia evidenza, da un lato, dei risultati della produzione legislativa e, dall'altro, dei risultati ottenuti nella gestione del rapporto dialettico con l'Esecutivo, con riferimento alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Nel corso degli anni l'impostazione del documento è stata modificata, in alcuni casi è stata arricchita di nuovi aspetti, mentre sono stati eliminati argomenti non più significativi. L'ottica è quella di fornire il quadro più esaustivo possibile dell'attività e dei risultati ottenuti nell'anno precedente, ma anche di facilitare la lettura e l'interpretazione di un'ingente mole di dati raccolti, anche con l'ausilio di tabelle e grafici.

Il documento si compone di nove parti. Nella prima parte, dedicata alla produzione legislativa, è presente una scheda che riassume i contenuti essenziali di ogni singola legge e i dati del relativo iter, una sezione dedicata alle politiche regionali nei principali settori di intervento ed infine i dati di sintesi relativi agli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività legislativa. Le parti successive riguardano l'iniziativa legislativa, i regolamenti, le attività di indirizzo, controllo e valutazione delle politiche, i rapporti con l'Unione Europea e il contenzioso costituzionale.

La nota di sintesi che introduce il Rapporto illustra gli aspetti più significativi, fotografando le principali tendenze che le attività hanno registrato, anche in confronto all'anno precedente. In appendice al documento si trovano infine delle tabelle contenenti i dati analitici relativi alle singole leggi approvate e ai progetti di legge presentati, nonché dei grafici che rappresentano l'andamento dei principali ambiti di indagine per l'intero periodo monitorato 2003-2024.

Ringrazio i colleghi del Comitato e gli uffici del Consiglio regionale, per l'impegno profuso e il proficuo lavoro svolto per la stesura e la pubblicazione di questo documento, che mi auguro possa offrire un'occasione di dibattito che si ponga in un'ottica di costante miglioramento del ruolo dell'Assemblea legislativa.

*Il Presidente del Comitato per la legislazione,
il controllo e la valutazione
Nicola Conficoni*

Componenti del Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione:

Presidente: Nicola Conficoni (PD - opposizione)

Vicepresidente: Simona Liguori (PATTO AUTONOMIA - CIVICA- opposizione)

Vicepresidente: Igor Treleani (FdI - maggioranza)

Segretario: Maddalena Spagnolo (LEGA SALVINI - maggioranza)

Carlo Bolzonello (FEDRIGA PRESIDENTE - maggioranza)

Roberto Cosolini (PD - opposizione)

Furio Honsell (GM - opposizione)

Moreno Lirutti (FEDRIGA PRESIDENTE - maggioranza)

Michele Lobianco (FI - PPE - maggioranza)

Massimiliano Pozzo (PD - opposizione)

SOMMARIO

NOTA DI SINTESI.....	3
1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA.....	6
1.1 – LEGISLAZIONE REGIONALE DALLA I ALLA XIII LEGISLATURA.....	6
1.2 – LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2024.....	8
1.2.1 – ELENCO, CONTENUTI E ITER LEGISLATIVO DELLE LEGGI APPROVATE	8
1.3 – POLITICHE LEGISLATIVE	22
1.3.1 - POLITICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO	22
1.3.2 - POLITICHE IN MATERIA DI SALUTE E SERVIZI SOCIALI.....	23
1.3.3 - POLITICHE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E AMBIENTE	24
1.3.4 - POLITICHE IN MATERIA DI CULTURA E SPORT	25
1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE.....	27
1.4.1 - INIZIATIVA LEGISLATIVA DELLE LEGGI APPROVATE.....	27
1.4.2 - DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI	27
1.4.3 - MACROSETTORI E MATERIE	28
1.4.4 - DURATA DELL'ITER ISTRUTTORIO.....	29
1.4.5 - ATTIVITÀ EMENDATIVA IN COMMISSIONE E IN ASSEMBLEA.....	30
1.4.6 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE NELLE COMMISSIONI E IN ASSEMBLEA.....	31
1.4.7 - RINVIO AD ATTI NON LEGISLATIVI	31
1.4.8 - ENTRATA IN VIGORE.....	32
1.4.9 - NATURA DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA	32
1.4.10 - TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	33
1.4.11 - DIMENSIONI ASTRATTE DI CONTENUTO	34
1.4.12 - TECNICA REDAZIONALE.....	34
1.4.13 - ASPETTI QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE	35
1.4.14 – PROGETTI DI LEGGE NAZIONALE.....	38
2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA.....	39
2.1 - TITOLARI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA.....	39
2.2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA CONSILIARE	39
2.3 - ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2024.....	40
2.4 - MACROSETTORI DI INTERVENTO LEGISLATIVO	41
3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE.....	42
4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO.....	43
4.1 - SINDACATO ISPETTIVO	43
4.2 - INDIRIZZO POLITICO	45
5 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI	46
5.1 - CLAUSOLE VALUTATIVE E RELAZIONI INFORMATIVE.....	46
5.2 - MISSIONI VALUTATIVE	49
6 - PETIZIONI	50
7 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	51
7.1 - ASSEMBLEA.....	51
7.2 - COMMISSIONI.....	52
7.3 - COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE.....	54
7.4 - ALTRI ORGANI CONSILIARI	55
8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE.....	56
8.1 - RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE NELL'ANNO 2023	56
8.2 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE DISCENDENTE.....	57
8.3 - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI ATTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO DELL'UNIONE EUROPEA.....	57
9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE.....	64
9.1 - GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE.....	64
9.2 - DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ANNO 2024	66
APPENDICE 1	69
TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2024.....	69
TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2024 (SITUAZIONE AL 31.12.2024).74	74
APPENDICE 2: ANDAMENTO DEI PRINCIPALI AMBITI DI INDAGINE – PERIODO 2003 -2024.....	77

NOTA DI SINTESI

La produzione legislativa

Diminuisce la produzione legislativa, che passa dalle 17 leggi approvate nel 2023 alle 14 del 2024.

Rispetto alla produzione legislativa delle altre Regioni nel 2024, le 14 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia si collocano sotto la media nazionale per Regione, pari a 26 provvedimenti.

Le leggi complessivamente approvate dal 1964 al 31 dicembre 2024 sono 2.632, quelle integralmente abrogate sono 1.313, con un saldo di 1.319 leggi.

Diminuisce la percentuale delle leggi di iniziativa consiliare approvate, che passa dal 13% del 2023 al 7% del 2024. **Continuano a essere maggioritarie le leggi approvate di iniziativa della Giunta regionale**, pari al 93% del totale.

Il macrosettore più interessato dalla produzione legislativa è quello della Finanza regionale, con 6 leggi pari al 43%. Anche nel 2023 il macrosettore prevalente era quello della Finanza regionale con 6 leggi su 17 pari al 35%.

Il 100% delle leggi è stato approvato **entro 90 giorni dall'assegnazione alla Commissione competente**, percentuale in crescita rispetto al 2023 (82%). In Commissione la maggior parte dei progetti di legge è stata approvata in non più di 2 sedute (9 progetti su 14, con una media di 2,42 sedute), mentre in Assemblea si registra un numero maggiore di sedute per l'approvazione con una media di 4,28.

Con riferimento alla funzione emendativa, il 93% degli **emendamenti ai progetti di legge è stato proposto in Assemblea**, e solo il 7% in Commissione, confermando la tendenza già osservata negli anni precedenti.

Le proposte emendative della Giunta regionale ottengono, tanto in Commissione quanto in Assemblea, **una percentuale di accoglimento** quasi totale (98,5% in Commissione e 99,5% in Assemblea), così come gli emendamenti comuni (100% in Commissione e 95,6% in Assemblea). La Maggioranza consiliare nel corso del 2024 non ha presentato proposte emendative in Commissione ed ottiene un'approvazione in leggera crescita percentuale in Assemblea (dall'83% del 2023 all'86%). L'approvazione degli emendamenti dell'Opposizione cresce sia in Commissione (12%) che in Assemblea (7,6%).

Diminuisce ulteriormente la percentuale delle leggi approvate all'unanimità (14% rispetto al 18% del 2023) con un conseguente aumento delle leggi approvate a maggioranza (86%).

Con riferimento alla **qualità della produzione legislativa**, misurata secondo i parametri definiti dal Regolamento interno del Consiglio regionale (omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, semplificazione normativa e semplificazione amministrativa), le 9 leggi prese in considerazione (sono escluse le leggi finanziarie) si distribuiscono quasi equamente tra le classi di qualità media e molto alta, analogamente al 2023.

Il rinvio ad atti non legislativi, ovvero il rimando fatto dalle singole leggi a regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi), aventi comunque un contenuto "regolativo", diretto a completare la disciplina legislativa, aumenta di poco (57% contro il 53% registrato nel 2023).

Diminuisce di poco, invece, il grado di coinvolgimento delle Commissioni nell'attuazione delle leggi, passando dal 23,5% del 2023 al 21% del 2024.

Si conferma la scelta di prevedere l'entrata in vigore anticipata della legge, ovvero alla data della pubblicazione o al giorno successivo, che nel 2024 riguarda la totalità delle leggi approvate.

L'iniziativa legislativa

I progetti di legge presentati nel 2024 sono 25, di cui 14 di iniziativa giuntale e 11 di iniziativa consiliare. Pur mantenendosi prevalente l'iniziativa giuntale, la distribuzione risulta più equilibrata tra Giunta e Consiglio rispetto agli ultimi anni (56% di iniziativa giuntale contro il 63% del 2023). Per quanto riguarda i **progetti di legge di iniziativa consiliare** il 64% è stato presentato dall'Opposizione, il 27% dalla Maggioranza e il 9% è trasversale. Sono assenti sia l'iniziativa popolare che quella mista.

Dei progetti di legge presentati nel 2024, 14, pari al 56%, sono stati approvati entro la fine dell'anno (medesima percentuale del 2023). Per 7 non è nemmeno iniziato l'iter in Commissione, 3 sono in corso di esame e 1 è stato ritirato.

I regolamenti dell'esecutivo

I regolamenti approvati sono stati 91, dato in aumento rispetto al 2023 (79).

Il macrosettore maggiormente interessato è quello dei Servizi alle persone e alla comunità, come nell'anno precedente.

Dei 91 regolamenti, 50 sono di manutenzione normativa, cioè modificano o integrano precedenti provvedimenti.

Si conferma la forte incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, che pesa per l'87%, rispetto al 13% delle leggi.

I rapporti tra legislativo ed esecutivo

Gli atti di sindacato ispettivo presentati sono 495, in aumento rispetto ai 377 del 2023, che però era l'anno di cambio legislatura. Tra questi, le interrogazioni a risposta orale continuano a rappresentare la tipologia di atto maggiormente presentato (258 pari al 52%), anche per il **frequente ricorso allo strumento regolamentare previsto dall'art. 149, che ha dato l'avvio negli ultimi anni a una rilevante attività ispettiva in seno alle Commissioni permanenti**.

Lo svolgimento delle interrogazioni nelle Commissioni ha contribuito ad aumentarne il tasso di evasione, che dall'inizio della XIII legislatura è pari al 54%, in linea con la scorsa legislatura e in aumento rispetto alle legislature precedenti, tendenza che vale anche per il **tasso di evasione di tutti gli atti di sindacato ispettivo (69% nella XIII). Il risultato migliore è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata, con un tasso di evasione del 99%**.

Gli atti di indirizzo politico presentati nel 2024 sono 293. Come negli anni precedenti la grande maggioranza è rappresentata dagli ordini del giorno su progetti di legge (233).

Le risposte agli atti di indirizzo, sinora pervenute dalla Giunta nella XIII legislatura, sono 4 su 544, pari allo 0,7%, confermando il costante trend di diminuzione registrato nelle legislature precedenti (dal 23% della X legislatura al 3% della XII).

Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

Nel 2024 sono state approvate 2 nuove clausole valutative e sono pervenute al Consiglio regionale 7 relazioni informative, di cui 3 sono state esaminate dal Comitato e dall'Assemblea.

Le petizioni

Nel corso del 2024 sono state presentate 9 nuove petizioni; di queste 2 hanno concluso il proprio iter, di cui una con l'archiviazione e l'altra con l'accoglimento parziale in Commissione.

La materia maggiormente coinvolta è la Sanità, con 4 petizioni.

L'attività istituzionale

Per quanto riguarda **l'attività dell'Assemblea**, nel 2024 le sedute sono state 56, con 14 leggi approvate, 168 tra nomine e designazioni e 12 delibere non legislative.

Le **Commissioni permanenti** si sono riunite per un numero complessivo di 186 sedute, con 327 soggetti audit, 31 pareri su atti della Giunta e 20 progetti di legge esaminati in sede referente (i progetti di legge complessivamente esaminati sono 15, le Commissioni dalla II alla VI includono nei conteggi dell'esame in sede referente anche i 5 provvedimenti finanziari, assegnati alla I integrata).

I rapporti tra diritto dell'Unione europea e ordinamento regionale

Dopo che nel 2023 la concomitanza con le elezioni regionali non aveva consentito lo svolgimento della Sessione europea, nel 2024 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha potuto esaminare il Programma di lavoro annuale della Commissione europea seguendo la normale scansione temporale degli adempimenti connessi alla Sessione stessa. La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 17.10.2023, dal titolo "Trasformare il presente e prepararsi al futuro" - COM(2023) 638 final e relativi allegati - è stata dunque portata all'attenzione delle commissioni consiliari, che hanno selezionato e discusso le iniziative del Programma di lavoro di particolare rilievo per il territorio. In data 03.06.2024 si sono tenute le consuete audizioni dei portatori di interesse del territorio (categorie economiche, attori sociali, enti locali). In conseguenza della proposta formulata dalla V Commissione, l'assemblea legislativa ha, ai sensi del Regolamento interno, adottato una risoluzione (deliberazione n. 34 del 18.06.2024) con la quale ha, all'unanimità, definito le linee di indirizzo per la Giunta regionale nell'ambito della partecipazione del FVG al processo di formazione degli atti dell'UE.

In merito alla partecipazione al processo legislativo dell'UE, con particolare riferimento alla valutazione e implementazione della normativa in essere, si segnala che nel 2024 il Consiglio ha preso parte, in qualità di punto di contatto della rete RegHub del Comitato delle Regioni, a tre consultazioni aventi ad oggetto, rispettivamente: applicazione dei piani strategici della PAC; valutazione dei fondi FESR, FC, JTF ed FSE+; attuazione della direttiva sull'orario di lavoro.

Per il 2024, come evidenziato nella Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti dell'Unione, non è stata predisposta la legge europea regionale (prevista dalla L.R. 10/2004). Le Direzioni centrali dell'Amministrazione, infatti, non hanno riscontrato la necessità di interventi a livello legislativo né per l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'UE, né in merito a procedure di infrazioni aperte.

Nel corso dell'anno, la Regione ha emanato molti provvedimenti di attuazione delle modifiche intervenute ai sensi dei regolamenti UE e alle decisioni della Commissione europea, al fine di adeguare i propri regolamenti alle intervenute nuove disposizioni. Di tali atti si dà conto successivamente nella trattazione.

La legislazione regionale nel contenzioso costituzionale

Nel 2024 **nessuna delle 14 leggi regionali approvate è stata impugnata dal Governo**. La nostra Regione si pone quindi al di sotto della media nazionale delle impugnazioni pari al quasi 5%.

Nell'anno la Corte Costituzionale ha definito il contenzioso riguardante una legge del 2016.

1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA


1.1 – LEGISLAZIONE REGIONALE DALLA I ALLA XIII LEGISLATURA

Media annua delle leggi approvate e tasso di vigenza distinti per legislatura

Legislatura	Leggi approvate	Media annua	Leggi abrogate	Leggi vigenti	Tasso di vigenza
I (26/05/1964 - 14/06/1968)	128	32,00	108	20	15,63
II (15/06/1968 - 06/07/1973)	294	58,80	263	31	10,54
III (07/07/1973 - 16/07/1978)	349	69,80	251	98	28,08
IV (17/07/1978 – 17/07/1983)	429	85,80	267	162	37,76
V (18/07/1983 – 19/07/1988)	297	59,40	174	123	41,41
VI (20/07/1988 – 01/07/1993)	261	53,08	127	134	51,34
VII (02/07/1993 - 12/07/1998)	172	34,40	49	123	71,51
VIII (13/07/1998 - 30/06/2003)	134	27,25	31	103	76,87
IX (01/07/2003 - 05/05/2008)	138	28,55	21	117	84,78
X (06/05/2008 - 12/05/2013)	112	22,40	11	101	90,18
XI (13/05/2013 - 21/05/2018)	171	34,20	11	160	93,57
XII (22/05/2018 - 25/04/2023)	126	25,63	0	126	100,00
XIII (26/04/2023 – 31/12/2024)	21	12,60	0	21	100,00
Totale	2.632	43,68	1.313	1.319	50,11

Il tasso di vigenza per legislatura indica la percentuale delle leggi tuttora vigenti sul totale di quelle approvate nella legislatura di riferimento.

Andamento della produzione legislativa distinto per legislatura



La produzione legislativa annuale dal 1964 al 31 dicembre 2024 distinta per anno

Anno	N. leggi	Anno	N. leggi
1964	3	1995	46
1965	36	1996	49
1966	33	1997	38
1967	29	1998	18
1968	43	1999	30
1969	47	2000	22
1970	51	2001	30
1971	72	2002	34
1972	60	2003	22
1973	57	2004	28
1974	51	2005	33
1975	73	2006	29
1976	69	2007	32
1977	63	2008	18
1978	87	2009	25
1979	78	2010	23
1980	80	2011	19
1981	96	2012	28
1982	92	2013	24
1983	87	2014	28
1984	57	2015	35
1985	56	2016	26
1986	64	2017	48
1987	45	2018	31
1988	69	2019	25
1989	42	2020	27
1990	59	2021	25
1991	66	2022	23
1992	42	2023	17
1993	57	2024	14
1994	21		

1.2 – LEGGI APPROVATE NELL’ANNO 2024

1.2.1 – ELENCO, CONTENUTI E ITER LEGISLATIVO DELLE LEGGI APPROVATE

Legge regionale 28 marzo 2024, n. 1

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2024 delle consultazioni elettorali e disposizioni in materia di elezioni comunali e regionali. Modifiche alle leggi regionali 19/2013 e 28/2007.
(Approvata nella seduta del 21/03/2024)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale	Iter legislativo
Materia: Enti locali e decentramento	Progetto di legge n. 15
	Iniziativa Giunta regionale
	Commissione referente V
	Sedute di Commissione 1
	Commissione consultiva no
	Audizioni sì
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali sì
	Parere organismi esterni sì – Commissione Pari Opportunità
	Sedute di Assemblea 4
	Giorni iter formale 21
	Giorni iter effettivo 14
	Impugnazione no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 1/2024 introduce alcune modifiche alla disciplina delle elezioni comunali e alcune norme di carattere tecnico riguardanti sia le elezioni comunali che quelle regionali.

In particolare, l’articolo 1 reca la definizione di “popolazione” dei comuni ai fini elettorali. Con l’articolo 2 viene modificata la normativa in materia di numero dei mandati consecutivi dei sindaci dei comuni della fascia demografica che va da 1.001 a 15.000 abitanti. Mantenendo un numero di mandati illimitati per i sindaci dei comuni sino a 1.000 abitanti, si porta a tre il numero dei mandati consecutivi consentiti nei comuni della fascia demografica da 1.001 a 15.000 abitanti. Il numero dei mandati consentiti andrà calcolato a partire dal 2013, anno in cui è entrata in vigore la disciplina originaria della legge regionale 19/2013. Pertanto, i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti che hanno già ricoperto per due mandati consecutivi la carica (a seguito delle elezioni 2014 e 2019), avranno la possibilità di un terzo mandato nel 2024, possibilità che, a normativa vigente, era già prevista per i comuni con popolazione da 1.001 a 5000 abitanti. L’articolo 3 introduce una modifica al sistema elettorale dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: è proclamato eletto al primo turno il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

L’articolo 8 prevede che, nel caso in cui si presenti un solo candidato alla carica di sindaco, non è più necessario superare il quorum del 50 per cento dei votanti per eleggere il primo cittadino, ma è sufficiente che il numero dei votanti non sia inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede inoltre di disciplinare con regolamento modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei dati elettorali.

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

(Approvata nella seduta del 27/03/2024)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture	Iter legislativo
Materia: Territorio e urbanistica	Progetto di legge n. 16
	Iniziativa Giunta regionale
	Commissione referente IV
	Sedute di Commissione 3
	Commissione consultiva no
	Audizioni sì
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali sì
	Parere organismi esterni no
	Sedute di Assemblea 3
	Giorni iter formale 27
	Giorni iter effettivo 15
	Impugnazione no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 2/2024 rappresenta un intervento normativo di carattere settoriale volto ad aggiornare la normativa di determinati ambiti introducendo misure di diversa natura ed intensità con l'obiettivo di rendere più agile l'azione amministrativa, anche nel contesto più ampio delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riguardo al rafforzamento della capacità amministrativa attraverso la semplificazione, reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure complesse

I settori principalmente interessati sono quello dei lavori pubblici laddove si introducono significative modificazioni alla legge regionale 14/2002 rendendola coerente con il decreto legislativo 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici). Sono introdotte, in materia paesaggistica, rilevanti misure di semplificazione e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e vengono recepite delle modificazioni introdotte a livello statale dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 in materia edilizia e di adempimenti riguardanti la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche.

La legge regionale inoltre adegua la normativa regionale in materia di servitù militari, datata e obsoleta rispetto al quadro normativo statale e provvede ad aggiornare e a semplificare alcune procedure in materia di portualità e di pianificazione portuale in relazione alla legge regionale 12/2012.

Introduce una norma organizzativa relativa ai procedimenti amministrativi riguardanti l'erogazione dei contributi per la casa e integra con 40 milioni di euro le risorse necessarie a soddisfare tutte le domande presentate in base alla legge regionale 1/2023 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.

Infine sviluppa progettualità già avviate volte a recuperare e valorizzare la documentazione sulle opere della Ricostruzione e introduce delle disposizioni relative alla viabilità pubblica.

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3
Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.
(Approvata nella seduta del 30/04/2024)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale	Iter legislativo
Materia: Multimateria	Progetto di legge n. 18
	Iniziativa Giunta regionale
	Commissione referente I *
	Sedute di Commissione 6 **
	Commissione consultiva no
	Audizioni no
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali sì
	Parere organismi esterni no
	Sedute di Assemblea 8
	Giorni iter formale 36
	Giorni iter effettivo 21
	Impugnazione no

* Il disegno di legge viene assegnato, ai sensi dell'articolo 124 bis del Regolamento interno, per l'esame delle parti di rispettiva competenza alle Commissioni I, II, III, IV, V, VI, e alla I Commissione per il coordinamento del testo

** Le sedute di Commissione sono la somma di tutte quelle delle 6 Commissioni

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale, composta da 221 articoli suddivisi in tredici capi, contiene disposizioni di modifica della legislazione regionale vigente, disposizioni di semplificazione e nuove disposizioni volte a dare risposta a varie esigenze o a superare situazioni di criticità emerse dal territorio. Le norme contenute nel provvedimento sono raggruppate in capi suddivisi per settore d'intervento. In particolare: il capo I reca disposizioni in materia di finanze; il capo II disposizioni in materia di attività produttive e turismo; il capo III disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e di montagna; il capo IV disposizioni in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile; il capo V in materia di infrastrutture e territorio; il capo VI disposizioni in materia di cultura e sport; il capo VII reca disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia; il capo VIII disposizioni in materia di salute, politiche sociali e disabilità; il capo VIII disposizioni in materia di autonomie locali e sicurezza; il capo X disposizioni in materia di patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi; il capo XI reca disposizioni in materia di protezione civile; il capo XII contiene disposizioni intersetoriali e contabili e, infine, il capo XIII contiene la norma che prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Legge regionale 25 giugno 2024, n. 4

Disposizioni in materia di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG. Modifiche alla legge regionale 21/2019.
(Approvata nella seduta del 19/06/2024)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale	Iter legislativo
Materia: Personale e amministrazione	Progetto di legge n. 21
	Iniziativa Giunta regionale
	Commissione referente I
	Sedute di Commissione 1
	Commissione consultiva sì – V
	Audizioni no
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali sì
	Parere organismi esterni no
	Sedute di Assemblea 2
	Giorni iter formale 23
	Giorni iter effettivo 14
	Impugnazione no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 21/2024, composta da 5 articoli, istituisce, modificando la legge regionale 21/2019, la fondazione denominata "Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG" che costituisce l'unico centro per la formazione non solo del personale già operante negli enti del Comparto unico regionale, ma anche per tutti coloro che sono interessati a entrarne a far parte. Oltre a ciò la fondazione ComPA FVG funge anche da centro di riferimento per gli enti locali operando a sostegno dei processi amministrativi propri degli enti del Comparto unico. In particolare la legge prevede all'articolo 1 le finalità dell'intervento normativo; all'articolo 2 le modalità operative e la governance della Scuola di formazione; all'articolo 3 la presentazione da parte della Fondazione alla competente Commissione consiliare, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione sull'attività dell'anno precedente, nonché la programmazione triennale con particolare riferimento al primo anno; all'articolo 4 alcune disposizioni transitorie; all'articolo 5 la dotazione finanziaria mentre all'articolo 6 l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BUR.

Legge regionale 26 giugno 2024, n. 5

Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

(Approvata nella seduta del 18/06/2024)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale	Iter legislativo
Materia: Organi della regione	Progetto di legge n. 19
	Iniziativa Giunta regionale
	Commissione referente IV
	Sedute di Commissione 2
	Commissione consultiva sì – Comitato LCV
	Audizioni sì
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali sì
	Parere organismi esterni no
	Sedute di Assemblea 2
	Giorni iter formale 47
	Giorni iter effettivo 14
	Impugnazione no

Finalità e contenuti essenziali

La legge intende attuare i principi della normativa regionale e nazionale in materia di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dando concreta attuazione alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), al fine di realizzare un modello gestionale e organizzativo di tali servizi che sia efficace, efficiente e sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale. A livello nazionale una specifica attenzione all'organizzazione territoriale dei servizi è stata posta dall'articolo 147, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 il quale sancisce il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato e dall'articolo 200, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, che indica tra i criteri per l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti e il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali. Proprio per tale motivo la legge regionale n.5/2024 intende attuare i principi e gli obiettivi sopra richiamati attraverso misure dirette a incentivare le operazioni societarie di fusione per incorporazione di cui all'articolo 2501 del codice civile, delle società in house, a totale partecipazione pubblica, che gestiscono il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell'ambito territoriale ottimale individuato dalla legge regionale n. 5/2016.

Legge regionale 31 luglio 2024, n. 6

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2023.
(Approvata nella seduta del 23/07/2024)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo
Materia: Bilancio (leggi finanziarie, assestamento, ecc.)	Progetto di legge n. 22 Iniziativa Giunta regionale Commissione referente I Integrata Sedute di Commissione 2 Commissione consultiva sì – II, III, IV, V, VI Audizioni no Parere/Intesa Consiglio autonomie locali no Parere organismi esterni no Sedute di Assemblea 1 Giorni iter formale 28 Giorni iter effettivo 19 Impugnazione no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale di Rendiconto 2024, composta da 8 articoli e 18 allegati, è adottata in conformità agli schemi di bilancio previsti all'articolo 11 del decreto legislativo 118/2011. Con il Rendiconto sono approvati i principali saldi finanziari della gestione 2023; l'illustrazione degli elementi significativi delle risultanze del Rendiconto, sia in termini finanziari, sia economico patrimoniali, sono specificamente affidati alla Relazione sulla gestione e alla Nota integrativa, documenti che costituiscono parte integrante del Rendiconto stesso. In particolare la legge all'articolo 1 specifica come sia composto il disegno di legge indicando i prospetti relativi e gli allegati previsti dalle disposizioni in materia di cui al decreto legislativo 118/2011, così come elencati ai punti da 1) a 18); all'articolo 2 precisa le risultanze della gestione di competenza dell'esercizio 2023; all'articolo 3 precisa le risultanze della gestione dei residui dell'esercizio 2023; all'articolo 4 definisce l'ammontare del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e spesa; all'articolo 5 determina le risultanze della gestione di cassa dell'esercizio; all'articolo 6 accerta il risultato di amministrazione dell'esercizio; all'articolo 7 approva il risultato economico della gestione 2023 2023 e infine all'articolo 8 l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7

Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

(Approvata nella seduta del 26/07/2024)

Macrosettore: Finanza regionale**Materia:** Bilancio (leggi finanziarie, assestamento, ecc.)**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	23
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I Integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì – II, III, IV, V, VI
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Parere organismi esterni	no
Sedute di Assemblea	6
Giorni iter formale	28
Giorni iter effettivo	22
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

La legge di assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 impiega, tra avanzo di amministrazione e nuove entrate, complessivamente 3.058.036.652,17 euro e prevede sia il finanziamento di iniziative legislative di prossima adozione, sia l'incremento di investimenti pubblici e privati per favorire la ripresa economica affiancando a misure di ristoro di breve periodo delle iniziative di più ampia portata.

Dal punto di vista strutturale, la legge di assestamento è composta, come di consueto, da una parte redatta in articoli (15) che contengono interventi nuovi o modifiche di interventi esistenti che trovano nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento e da una parte tabellare di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento. In particolare l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario con l'evidenza della determinazione dell'avanzo complessivo di amministrazione pari a 3.058.036.652,17 euro di cui 698.550.668,57 euro quale quota di avanzo disponibile e 30.750,83 euro quale quota di avanzo destinato agli investimenti (comma 1), nonché l'allegata tabella relativa alle entrate regionali (A1) (comma 2); gli articoli da 2 a 11 sono organizzati per macro aree di intervento e constano di una parte normativa relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovano, nella legislazione vigente, un adeguato quadro normativo di riferimento e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse a disposizione (con le relative tabelle B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L allegate ai rispettivi articoli); l'articolo 12 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma legittime sotto il profilo sostanziale (con allegata la tabella Q); l'articolo 13 dispone la copertura finanziaria generale del provvedimento mentre l'articolo 14 contiene l'Allegato contabile previsto dall'articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato R). L'articolo 15 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8

Misure finanziarie multisettoriali.

(Approvata nella seduta del 16/10/2024)

Macrosettore: Multisettore	Iter legislativo
Materia: Voci non ascrivibili agli altri settori (es.: "collegati", leggi di semplificazione, leggi di abrogazione, ecc.)	Progetto di legge n. 26
	Iniziativa Giunta regionale
	Commissione referente I
	Sedute di Commissione 2
	Commissione consultiva sì – II, III, IV, V, VI
	Audizioni no
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali no
	Parere organismi esterni no
	Sedute di Assemblea 4
	Giorni iter formale 22
	Giorni iter effettivo 14
	Impugnazione no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale (n. 26), adottata in applicazione delle norme nazionali sull'armonizzazione dei bilanci, introduce variazioni al bilancio a saldo complessivo invariato, nonché iscrive in bilancio risorse aggiuntive con la finalità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'esercizio 2024 per le mutate esigenze di natura programmatica e operativa che, medio tempore, necessitano di una rivisitazione degli stanziamenti di bilancio a valere sull'annualità in corso.

La legge è composta da 14 articoli e da una parte tabellare. In particolare: l'articolo 1 contiene disposizioni di carattere finanziario. Gli articoli dal 2 all'11 sono invece organizzati per "macro aree" di intervento e constano di una parte normativa, relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, adeguato quadro normativo di riferimento, e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse a disposizione (tabelle da B a J). Gli articoli 12, 13 e 14 costituiscono le norme di chiusura disponendo, rispettivamente, il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio (tabella M), la copertura finanziaria, gli allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011 e l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 4 novembre 2024, n. 9

Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17.

(Approvata nella seduta del 29/10/2024)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo
Materia: Tributi	Progetto di legge n. 29 Iniziativa Giunta regionale Commissione referente I Sedute di Commissione 2 Commissione consultiva sì - V Audizioni no Parere/Intesa Consiglio autonomie locali sì Parere organismi esterni no Sedute di Assemblea 2 Giorni iter formale 22 Giorni iter effettivo 8 Impugnazione no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale (n. 29), composta da 12 articoli, modifica, nell'esercizio dell'autonomia tributaria prevista nell'ordinamento regionale, la legge regionale 17/2022 che ha introdotto l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). Le modifiche prevedono, in particolare, una riduzione della pressione fiscale con l'abbassamento delle aliquote massime previste per gli immobili strumentali ad attività economiche e per quelli che costituiscono la seconda casa; l'introduzione di una nuova fattispecie di esenzione totale a favore degli immobili occupati abusivamente e, infine, la messa a disposizione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia di un portale regionale nel quale pubblicare i regolamenti in materia di ILIA e le delibere di fissazione delle aliquote relative all'imposta con la finalità di semplificare le procedure e di fornire ai Comuni un maggiore supporto nell'espletamento degli obblighi di legge.

Legge regionale 2 dicembre 2024, n. 10

Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

(Approvata nella seduta del 21/11/2024)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale	Iter legislativo
Materia: Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	Progetto di legge n. 30
	Iniziativa Consiliare
	Commissione referente V
	Sedute di Commissione 1
	Commissione consultiva no
	Audizioni sì
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali no
	Parere organismi esterni sì - Commissione Pari Opportunità*
	Sedute di Assemblea 2
	Giorni iter formale 16
	Giorni iter effettivo 7
	Impugnazione no

* Parere CRPO richiesto, ma non pervenuto. Audita Presidente CRPO dd. 14/11/2024

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 10 istituisce la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, già prevista dalla legge regionale 23/1990, che era stata modificata dalla legge regionale 11/2018. La legge vigente viene riscritta innovandola e integrandola e conseguentemente abrogata, con l'intento di valorizzare il ruolo della Commissione e di potenziarne la funzione. La revisione sostanziale della normativa istitutiva della Commissione regionale per le pari opportunità si rende necessaria alla luce dei quasi 25 anni di attività della Commissione e dell'evoluzione del dibattito e del confronto culturale e politico in tema di pari opportunità e di parità di genere. La Commissione è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, a cui sono affidati la cura del controllo e dell'effettiva attuazione dei principi di egualanza e di parità sociale, nonché i compiti di consulenza, garanzia e vigilanza in merito alle pari opportunità tra uomo e donna. Sono elencate le funzioni che la Commissione svolge in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne. La Commissione è composta da quattordici commissarie o commissari in possesso di comprovata esperienza nel campo delle politiche di genere delle pari opportunità. Almeno la metà delle persone elette devono essere indicate da movimenti o associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e/o da organizzazioni regionali delle imprenditrici e degli imprenditori e delle lavoratrici e lavoratori dipendenti e autonomi maggiormente rappresentative a livello regionale. Le/gli elette/i appartenenti al genere maggiormente rappresentato in Consiglio regionale non possono superare la percentuale che nello stesso è rappresentato dal genere opposto. Fanno parte di diritto, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica, due rappresentanti dei Consiglieri regionali in carica, uno della maggioranza e uno della minoranza, la Consigliera o il Consigliere regionale di parità di cui alla legge regionale 18/2005.

Legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11

Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale.

(Approvata nella seduta del 21/11/2024)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive	Iter legislativo
Materia: Artigianato	Progetto di legge n. 28
	Iniziativa Giunta regionale
	Commissione referente II
	Sedute di Commissione 2
	Commissione consultiva sì – IV, VI
	Audizioni sì
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali sì
	Parere organismi esterni no
	Sedute di Assemblea 2
	Giorni iter formale 45
	Giorni iter effettivo 16
	Impugnazione no

Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 11 del 2024 promuove la nautica da diporto tanto in ambiente marittimo e lagunare, quanto in quello delle acque interne, disciplinando sia interventi organizzativi e di programmazione, sia sostegni economici a lavoratori e imprese interessate.

Vengono disciplinati la promozione della formazione e la valorizzazione delle figure professionali coinvolte nel settore, oltre che il sostegno al recupero e all'ammmodernamento delle imbarcazioni e delle strutture portuali (porti turistici, darsene, marina) con modalità e tecnologie orientate all'accessibilità, alla riqualificazione energetica, alla sostenibilità, alla digitalizzazione e al miglioramento dei servizi turistici.

Gli interventi diretti a sostenere finanziariamente il settore nautico riguardano:

- il supporto alla formazione e all'occupazione attraverso programmi di formazione professionale e continua per i lavoratori del settore nautico promuovendo l'inserimento lavorativo dei giovani attraverso tirocini, apprendistati e contratti di formazione lavoro;
- il sostegno al rinnovo dei natanti attraverso la manutenzione secondo progetti innovativi e sostenibili, con particolare attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale, all'efficienza energetica e all'adozione di tecnologie avanzate;
- il sostegno per lo sviluppo delle strutture nautiche (marine, porti turistici, darsene, ormeggi) attraverso l'ammmodernamento e l'innovazione, incentivando interventi che migliorino l'accessibilità, la sicurezza e la qualità dei servizi per i diportisti e per gli operatori del settore;
- la promozione turistica attraverso la realizzazione da parte di PromoTurismoFVG di un piano annuale delle iniziative di marketing territoriale.

Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12

Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027.

(Approvata nella seduta del 13/12/2024)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo
Materia: Bilancio (leggi finanziarie, assestamento, ecc.)	Progetto di legge n. 31
	Iniziativa Giunta regionale
	Commissione referente I integrata
	Sedute di Commissione 3
	Commissione consultiva sì - II, III, IV, V, VI
	Audizioni sì
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali sì
	Parere organismi esterni no
	Sedute di Assemblea 8
	Giorni iter formale 28
	Giorni iter effettivo 21
	Impugnazione no

Finalità e contenuti essenziali

Uno degli strumenti più importanti della manovra di bilancio armonizzata è la legge collegata che dispone le modifiche e le integrazioni a disposizioni legislative regionali non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma comunque caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili. La legge collegata alla manovra di bilancio 2024 è, in particolare, così composta: l'articolo 1 contiene disposizioni inerenti i servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 2 norme sulle attività produttive; l'articolo 3 disposizioni relative alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna; l'articolo 4 è dedicato alle disposizioni relative alla difesa dell'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile; l'articolo 5 è dedicato all'assetto del territorio, all'edilizia, ai trasporti e al diritto alla mobilità; l'articolo 6 attiene a beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 7 contiene disposizioni su lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia; l'articolo 8 norme dedicate alla salute e alle politiche sociali; l'articolo 9 riguarda le autonomie locali e coordinamento della finanza locale, la funzione pubblica, la sicurezza e le politiche dell'immigrazione, i corregionali all'estero e le lingue minoritarie; l'articolo 10 attiene a norme sul demanio, patrimonio, servizi generali e sistemi informativi e, infine, l'articolo 11 l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13

Legge di stabilità 2025.

(Approvata nella seduta del 13/12/2024)

Macrosettore: Finanza regionale**Materia:** Bilancio (leggi finanziarie, assestamento, ecc.)**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	32
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì - II, III, IV, V, VI
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Parere organismi esterni	no
Sedute di Assemblea	8
Giorni iter formale	28
Giorni iter effettivo	21
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Nell'ambito degli strumenti finanziari previsti dalla normativa nazionale sull'armonizzazione, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha applicato spontaneamente nelle more dell'adozione delle norme statutarie di attuazione, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e provvede: alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali; alla determinazione delle previsioni di entrata; all'autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario; al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa; alla modulazione delle quote di spese pluriennali e all'accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti legislativi. La legge di stabilità 2024 è, in particolare, così strutturata: l'articolo 1 contiene disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 contiene norme sulle attività produttive; l'articolo 3 disposizioni relative alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna; l'articolo 4 è dedicato alle disposizioni relative alla difesa dell'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile; l'articolo 5 è dedicato all'assetto del territorio, all'edilizia, ai trasporti e al diritto alla mobilità; l'articolo 6 attiene a beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 7 contiene disposizioni su lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia; l'articolo 8 norme dedicate alla salute e alle politiche sociali; l'articolo 9 riguarda le autonomie locali e il coordinamento della finanza locale, la funzione pubblica, la sicurezza, le politiche dell'immigrazione, i corregionali all'estero e le lingue minoritarie; l'articolo 10 contiene interventi per il rilancio 2024; l'articolo 11 attiene a norme sul demanio, patrimonio, servizi generali e sistemi informativi; l'articolo 12 attiene a norme su servizi istituzionali, generali e di gestione e a altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 13 contiene il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio; l'articolo 14 è dedicato alla copertura finanziaria della manovra di bilancio nel suo complesso e, infine, l'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 14
 Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027.
 (Approvata nella seduta del 13/12/2024)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo
Materia: Bilancio (leggi finanziarie, assestamento, ecc.)	
Progetto di legge n.	33
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I Integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì - II, III, IV, V, VI
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Parere organismi esterni	no
Sedute di Assemblea	8
Giorni iter formale	28
Giorni iter effettivo	21
Impugnazione	no

Finalità e contenuti essenziali

Il bilancio di previsione per gli anni 2024-2026 è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio delle entrate e delle spese della Regione. Il bilancio, secondo quanto stabilito dalle norme sull'armonizzazione e dalle leggi di contabilità e di finanza pubblica, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all'autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale. Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire le variazioni di entrate e di spese imputabili all'introduzione di nuove norme e all'abrogazione di altre, al rifinanziamento e al definanziamento di norme preesistenti, alla rimodulazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia), alla variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di spesa. Tale provvedimento ha una funzione autorizzatoria e contiene: le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio; le previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi; i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

1.3 – POLITICHE LEGISLATIVE

1.3.1 - POLITICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO

Nel **2024**, secondo anno della XIII legislatura, nell'ambito delle politiche per le attività produttive e per il lavoro, il legislatore ha effettuato interventi di manutenzione normativa e di incentivazione, essenzialmente, con leggi intersetoriali e finanziarie. Si tratta della **legge regionale 3/2024**, recante disposizioni multisettoriali e di semplificazione, della **legge regionale 8/2024**, recante misure finanziarie multisettoriali, e delle **leggi finanziarie annuali** (legge regionale 7/2024, legge di assestamento, legge regionale 12/2024, legge collegata, e la legge regionale 13/2024, legge di stabilità). Con tali disposizioni sono state previste nuove autorizzazioni di spesa e sono stati rivisti gli stanziamenti relativi interventi già approvati da disposizioni vigenti.

Con la **legge regionale 11/2024** il legislatore è intervenuto per promuovere la nautica da diporto tanto in ambiente marittimo e lagunare, quanto in quello delle acque interne, disciplinando sia interventi organizzativi e di programmazione, sia sostegni economici a lavoratori e imprese interessate.

1.3.2 - POLITICHE IN MATERIA DI SALUTE E SERVIZI SOCIALI

Nel corso del **2024** il Consiglio ha concluso l'esame della **proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 7** "Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019", presentata nell'agosto 2023.

Dopo l'istruttoria preliminare in Commissione, l'Assemblea ha votato la questione pregiudiziale di costituzionalità della proposta di legge, ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento interno, disponendo quindi di non procedere ulteriormente nella discussione.

In assenza di interventi legislativi di carattere specifico, l'azione normativa nei settori della salute e dei servizi sociali ha trovato quindi spazio nell'ambito della legislazione relativa alle manovre di bilancio e in quella multisettoriale di manutenzione e semplificazione dell'ordinamento.

Nel settore della salute, le misure più significative hanno interessato le politiche relative al personale del Servizio sanitario regionale, con indicazioni normative e nuovi stanziamenti per fare fronte alla carenza di personale sanitario e per migliorare l'andamento delle liste di attesa (**legge regionale 8/2024** "Misure finanziarie multisettoriali" e **legge regionale 13/2024** "Legge di stabilità 2025").

Di rilievo anche l'introduzione di nuovi livelli di assistenza, aggiuntivi rispetto di quelli definiti a livello statale, come il finanziamento di dispositivi medici per i soggetti affetti da diabete mellito, la realizzazione di campagne di immunizzazione per la prevenzione di patologie polmonari nei bambini di età inferiore a sei mesi e la realizzazione di campagne di screening prenatali e neonatali (**legge regionale 7/2024** "Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026").

Nel settore sociosanitario, sono stati adottati interventi puntuali di integrazione e adeguamento della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), contenuti nella **legge regionale 3/2024** "Disposizioni multisettoriali e di semplificazione" e nella **legge regionale 8/2024**, con la previsione in particolare della proroga al 31 dicembre 2025 del termine per il completamento del passaggio di competenze dai Comuni alle Aziende sanitarie degli interventi a favore delle persone con disabilità.

Per le politiche sociali, le misure si sono concentrate sull'incremento delle disponibilità di linee di spesa già attive ai sensi della legislazione vigente, in particolare nel settore della non autosufficienza e per il consolidamento del sistema locale di governo degli interventi e dei servizi sociali.

1.3.3 - POLITICHE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E AMBIENTE

Nel **2024**, nell'ambito delle politiche per il territorio, per l'ambiente e per le infrastrutture, il legislatore ha operato attraverso interventi di manutenzione normativa, di semplificazione delle procedure, di incentivazione di diversi ambiti sia con nuove autorizzazioni di spesa, sia con la revisione di stanziamenti per interventi già approvati da disposizioni vigenti. Sono state adottate, inoltre, discipline regolative puntuale in attesa degli interventi organici annunciati per il 2025. Fra queste si evidenzia, in particolare, l'articolo 96 della **legge regionale 3/2024**, recante una disciplina transitoria in materia di individuazione, da parte della Regione, delle aree caratterizzate da presumibile non idoneità per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Si segnala che è prevista l'abrogazione di tale disposizione all'interno del disegno di legge n. 38, recante una disciplina organica in merito all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale, il cui esame verrà presumibilmente svolto nei primi mesi del 2025.

Gli interventi sopra descritti sono stati adottati, essenzialmente, con la **legge regionale 3/2024**, recante disposizioni multisettoriali e di semplificazione, con la **legge regionale 8/2024**, recante misure finanziarie multisettoriali, e con le **leggi finanziarie annuali** (legge regionale 7/2024, legge di assestamento, legge regionale 12/2024, legge collegata, e la legge regionale 13/2024, legge di stabilità). L'intento di rendere più agile l'azione amministrativa è stato perseguito, inoltre, attraverso la **legge regionale 2/2024** che è intervenuta nell'ambito della materia "infrastrutture e territorio" avendo a mente anche il contesto più ampio delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Si segnala, quale unico intervento organico, quello realizzato con la **legge regionale 5/2024** che ha inteso attuare i principi della normativa regionale e nazionale in materia di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

1.3.4 - POLITICHE IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

Nel corso del 2024 la Regione Friuli Venezia Giulia risulta essere quella che investe di più in cultura e sport.

La normativa in materia di cultura inserita in alcuni articoli delle **leggi regionali n. 3/2024** "Disposizioni multisettoriali e di semplificazione" (capo IV), **n. 7/2024** "Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026" (art. 6), **n. 8/2024** "Misure finanziarie multisettoriali" (art. 6), **n. 12/2024** "Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027" (art. 6) e **n. 13/2024** "Legge di stabilità 2025" (art. 6), prevede di sostenere, finanziare e promuovere nuove produzioni ed eventi culturali organizzati dagli operatori culturali regionali dedicati e inseriti nel percorso di avvicinamento a "GO! 2025 Nova Gorica - Gorizia Capitale europea della cultura 2025".

Si prevedono, in particolare: la valorizzazione e la diffusione del **teatro di figura** delle marionette attraverso un contributo straordinario per arredi e attrezzatura del centro internazionale Podrecca Teatro delle meraviglie di Cividale del Friuli, contributi al Comune di Trieste e a soggetti pubblici e privati per le celebrazioni dei 70 anni dal ritorno di Trieste all'Italia, altri contributi sono riservati al progetto Primis Plus, che mira a valorizzare i luoghi della cultura attraverso la lingua friulana, incentivi per la realizzazione, da parte di soggetti privati senza fine di lucro, comprese le **società cooperative culturali e le associazioni giovanili**, e di soggetti pubblici, di iniziative culturali nei diversi settori che si pongono l'obiettivo di offrire occasioni di lavoro ai lavoratori del settore culturale, rafforzando il sostegno alle famiglie e favorendo la fruizione culturale "di prossimità" dei residenti e dei turisti slow.

La normativa in materia cultura è anche diretta alla tutela e alla valorizzazione dei **beni culturali**, sostenendo con incentivi l'attività di Musei di interesse regionale, del Sistema bibliotecario regionale e degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale. Inoltre, è sostenuta la rete museale etnografica storica e sociale del Friuli Venezia Giulia (MESS), sono sovvenzionati progetti di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia, rinnovo di allestimenti, l'acquisto di opere letterarie o di fondi documentali di interesse storico e culturale, acquisto di attrezzature relativi a Musei di proprietà comunale.

Una misura particolare è prevista per la manutenzione e il restauro di **capitelli, edicole e crocifissi**, ritenendo importante la valorizzazione anche di questi beni di interesse storico.

Nell'ottica di coinvolgere i privati nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale e nel sostegno alle attività culturali, anche per il 2024 sono confermati i finanziamenti per la concessione di contributi nella forma del credito d'imposta denominati "**Art bonus FVG**", mantenendo le Fondazioni bancarie tra i soggetti ammissibili a contributo.

Per il triennio 2022-2024 la Regione e il Ministero della cultura hanno cofinanziato, tramite bando pubblico, progetti di **residenze creative e culturali per artisti** sul territorio

Particolare attenzione viene riservata al patrimonio regionale inserito nella lista dell'UNESCO per cui sono semplificate le misure a suo favore. Di rilievo è uno stanziamento specifico per sostenere l'avvio del percorso intrapreso dalla rete dei Comuni friulani che ospitano **siti protostorici legati alla civiltà dei tumuli e dei castellieri** per proporre la candidatura di tali aree al riconoscimento di beni del patrimonio UNESCO. Si prevede inoltre la partecipazione della Regione alla costituzione della **Fondazione Museo archeologico Terra dei castellieri**.

Con i conferimenti alla **Fondazione Aquileia**, la Regione conferma la centralità attribuita al progetto di valorizzazione delle aree di interesse archeologico della Città di Aquileia e delle aree urbane ad essa correlate.

La normativa in materia di sport approvata nel 2024 (**legge regionale n. 3/2024** "Disposizioni multisettoriali e di semplificazione" (capo IV) e articoli 6 delle **leggi regionali n. 7/2024** "Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026", **n. 8/2024** "Misure finanziarie multisettoriali", **n. 12/2024** "Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027" e **n. 13/2024** "Legge di stabilità 2025") ha continuato a sostenere il mondo dello sport, finanziando l'organizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio della Regione, quali ad esempio la fase finale della **Coppa del Mondo di**

softball, evento organizzato dalla Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS), a seguito di assegnazione da parte della World Baseball Softball Confederation (WBSC), il **Festival olimpico della gioventù europea**, i **campionati italiani di pugilato Elite 2025**, la **decima edizione del Trofeo Coni 2025**.

Particolare attenzione è stata posta agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia e acquisto di attrezzature relativi a impianti sportivi di proprietà pubblica o di proprietà di associazioni sportive dilettantistiche, al fine di mantenere in buono stato le strutture e di consentire di praticare le attività sportive in sicurezza; sono stati previsti finanziamenti per impianti specializzati per il **biathlon**, il **padel** e il **tennis**, per un impianto di **canoa** e **canottaggio**, per l'adeguamento di **stadi**, **campi di tiro a volo**, **piscine comunali**, di un **centro ippico** militare, per l'acquisto di attrezzature per la disciplina equestre del **reining**, per l'acquisto di **dispositivi di protezione** individuale per atleti di età inferiore ai 18 anni.

Importante anche la normativa che prevede il sostegno, tramite il Comitato regionale del CONI, dell'attività istituzionale delle **società sportive non professionistiche** che hanno sede in regione, nonché alle **associazioni sportive dilettantistiche** che si occupano di **atleti disabili**, con contributi per l'acquisto di attrezzature sportive specializzate, equipaggiamenti e automezzi e per l'organizzazione di manifestazioni sportive sul territorio del Friuli Venezia Giulia, come la manifestazione sportiva **World Series Italia Para Swimming 2025** e la **15esima edizione del Giro d'Italia di Handbike paraolimpionico**; si è previsto anche il sostegno alle associazioni affiliate alla Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - **FIJLKAM** per la realizzazione di corsi di autodifesa al fine di prevenire il bullismo e di contrastare la violenza contro le donne.

Interessante la normativa sull'indizione di concorsi di idee o di progettazione per la **riqualificazione delle aree circostanti a più impianti sportivi di proprietà dei Comuni** e per la manutenzione straordinaria di **impianti sportivi** ubicati in aree fuori dal centro storico.

Notevoli sono stati i finanziamenti per promuovere e sviluppare le **attività motorie e sportive**, a carattere amatoriale e agonistico, su tutto il territorio regionale, in tutte le discipline sportive e per tutte le fasce di età, in collaborazione con le istituzioni del territorio regionale e l'associazionismo sportivo.

Nel 2024 è stata implementata l'applicazione della misura denominata **"Sport bonus FVG"**, includendo le attività sportive tra gli interventi finanziabili con erogazioni liberali rilevanti per la concessione di contributi nella forma del credito d'imposta.

1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

I dati relativi alle elaborazioni che seguono sono riportati in dettaglio nella tabella 1 in appendice.

1.4.1 - INIZIATIVA LEGISLATIVA DELLE LEGGI APPROVATE

Anno 2024 - La produzione legislativa ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. leggi	%
Giunta	13	93%
Consiglio	1	7%
Mista	-	-
Popolare	-	-
Totale	14	100%

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale.

Anno 2024 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare secondo schieramento

Schieramento	N. leggi	%
Maggioranza	-	-
Opposizione	-	-
Trasversale	1	100%
Comune	-	-
Totale	1	100%

Si intendono:

- di iniziativa trasversale, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonché gli stralci quando non siano stati abbinanti all'esame di altri progetti di legge;
- di iniziativa comune, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

1.4.2 - DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI

Anno 2024 - La produzione normativa espressa in leggi, articoli e commi, ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa

Indicatore Dimensionale	Giunta	Consiglio	Totali
Leggi	13	1	14
Articoli	429	11	440
Commi	3.193	43	3.236

1.4.3 - MACROSETTORI E MATERIE

Anno 2024 - Distribuzione delle leggi per macrosettore e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore	Giunta	Consiglio	Totale leggi	%
Finanza regionale	6	-	6	43%
Ordinamento istituzionale	4	1	5	36%
Servizi alle persone e alla comunità	-	-	-	-
Sviluppo economico e attività produttive	1	-	1	7%
Territorio, ambiente e infrastrutture	1	-	1	7%
Multisettore	1	-	1	7%
Totali	13	1	14	100%

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea, curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati in collaborazione con le amministrazioni delle Assemblee legislative regionali; tale schema è altresì adottato, con lievi variazioni, in tutti i Rapporti regionali sulla legislazione, consentendo un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni. La classificazione è stata operata in base a un criterio di prevalenza.

Anno 2024 - Distribuzione delle leggi per materia e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore	Materia	Iniziativa	N. Leggi
Finanza regionale	Bilancio	Giunta	5
		Consiglio	-
	Tributi	Giunta	1
		Consiglio	-
Ordinamento istituzionale	Personale e amministrazione	Giunta	1
		Consiglio	-
	Enti locali e decentramento	Giunta	1
		Consiglio	-
	Organi della regione	Giunta	1
		Consiglio	-
	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	Giunta	-
		Consiglio	1
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	Giunta	1
		Consiglio	-
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e ambiente (incluso demanio, edilizia)	Giunta	1
		Consiglio	-
Multisettore	Voci non ascrivibili ad altri settori (es. "collegati", leggi di semplificazione, leggi di abrogazione, ecc.)	Giunta	1
		Consiglio	-

1.4.4 - DURATA DELL'ITER ISTRUTTORIO

Anno 2024- Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

	Classi di ampiezza in giorni	N° leggi Giunta	N° leggi Consiglio	N° complessivo leggi
Iter formale	da 1 a 30	10	1	11
	da 31 a 90	3	-	3
	da 91 a 180	-	-	-
	da 181 a 360	-	-	-
	oltre 360	-	-	-
	Totale	13	1	14
Iter effettivo	da 1 a 30	13	1	14
	da 31 a 90	-	-	-
	da 91 a 180	-	-	-
	da 181 a 360	-	-	-
	oltre 360	-	-	-
	Totale	13	1	14

Si intende per:

- iter formale, il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;

- iter effettivo, il periodo che decorre dall'inizio dell'esame nella competente Commissione referente fino alla definitiva approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Anno 2024 - Numero di leggi per classi numeriche di sedute dedicate in fase di Commissione e di Assemblea

	Classi numeriche di sedute	N. leggi	Media sedute Commissione/legge
Commissioni	0	-	
	da 1 a 2	9	
	da 3 a 4	5	
	da 5 a 6	-	
	oltre 6	-	
	Totale	14	2,42
Assemblea	da 1 a 2	7	
	da 3 a 4	2	
	da 5 a 6	1	
	oltre 6	4	
	Totale	14	4,28


Per quanto riguarda il tempo delle sedute dedicate all'attività legislativa è opportuno segnalare che, di norma, le sedute di Assemblea si riferiscono a mezza giornata, in quanto si dividono in seduta antimeridiana e seduta pomeridiana, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.

1.4.5 - ATTIVITÀ EMENDATIVA IN COMMISSIONE E IN ASSEMBLEA

Anno 2024 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione

	N. emendamenti approvati	N. emendamenti respinti o ritirati	Totale	% approvazione
Commissione	84	51	135	62,2%
Assemblea	704	1.139	1.843	38,2%
Totale Commissione + Assemblea	788	1.190	1.978	39,8%

Anno 2024 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione



Anno 2024- Emendamenti presentati in Commissione con indicazione dei presentatori e del tasso di approvazione

Commissione		Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
	Presentati	66	-	57	12	135
Approvati	65	-	7	12	84	
% di approvazione	98,5%	-	12,3%	100%	62,2%	

Anno 2024 – Emendamenti presentati in Assemblea, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di approvazione

Assemblea		Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
	Presentati	202	431	1.164	46	1.843
Approvati	201	370	89	44	704	
% di approvazione	99,5%	85,8%	7,6%	95,6%	38,2%	

1.4.6 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE NELLE COMMISSIONI E IN ASSEMBLEA

Anno 2024- Modalità di approvazione delle leggi in Commissione

		Modalità	N. Leggi	%
Commissione	Esito della votazione	Approvazione all'unanimità	1	7%
		Approvazione a maggioranza	13	93%
	Interventi modificativi	Con emendamenti	7	50%
		Senza emendamenti	7	50%

Anno 2024- Modalità di approvazione delle leggi in Assemblea

		Modalità	N. Leggi	%
Assemblea	Esito della votazione	Approvazione all'unanimità	2	14%
		Approvazione a maggioranza	12	86%
	Interventi modificativi	Con emendamenti	12	86%
		Senza emendamenti	2	14%
	Presenza di atti di indirizzo	Con ordini del giorno	12	86%
		Senza ordini del giorno	2	14%

1.4.7 - RINVIO AD ATTI NON LEGISLATIVI

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della “delegificazione”, qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l’effetto di semplificazione e alleggerimento del corpus legislativo. Tanto più alto è il numero di leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della “delegificazione”.

Le leggi che rinviano ad una fonte secondaria possono prevedere il coinvolgimento delle Commissioni consiliari, che si sostanzia normalmente nell’espressione di pareri sugli atti di attuazione.

Rispetto alla tecnica di scrittura del rinvio, va sottolineato che si tratta quasi sempre di pareri non vincolanti, spesso con l’indicazione di scadenze temporali per la loro espressione, la cui infruttuosa decorrenza può legittimare l’organo esecutivo a procedere nell’adozione dell’atto in assenza del parere.

Anno 2024 - Leggi che rinviano ad atti non legislativi e previsione parere delle Commissioni consiliari permanenti

N. leggi	Leggi con rinvii	% di leggi con rinvii	N. leggi che prevedono il parere delle Commissioni	% di leggi che prevedono il parere delle Commissioni
14	8	57%	3	21%

Si intendono per atti non legislativi i regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi) aventi comunque un contenuto “regolativo”, diretto a completare la disciplina legislativa

1.4.8 - ENTRATA IN VIGORE

Anno 2024 - Distribuzione delle leggi rispetto alle modalità di entrata in vigore

N. leggi	Leggi con entrata in vigore ordinaria	Leggi con entrata in vigore anticipata	Leggi con entrata in vigore posticipata
14	-	14	-

Le leggi sono state classificate a seconda della previsione di un'entrata in vigore:

ordinaria, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto;

anticipata, ovvero con entrata in vigore alla data della pubblicazione o il giorno successivo;

posticipata, con entrata in vigore successiva ai quindici giorni dalla pubblicazione.

1.4.9 - NATURA DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA

Anno 2024 - Distribuzione delle leggi rispetto alla natura della potestà legislativa

Potestà legislativa	N. leggi	%
Primaria	5	36%
Residuale	1	7%
Concorrente	8	57%
Integrativa attuativa	0	-
Mista	0	-
Totale	14	100%

La classificazione è stata effettuata in base a un criterio di prevalenza significativa. Nell'impossibilità di individuare un titolo di competenza univoco, si è fatto ricorso alla categoria "mista".

L'uso della potestà primaria (articolo 4 dello Statuto) sommata alla potestà residuale (articolo 117, quarto comma, Cost.) dà una percentuale del 43%, che rappresenta di fatto la "potestà esclusiva della Regione".

1.4.10 - TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE

Anno 2024 - Distribuzione delle leggi per tipologia normativa e per soggetto titolare dell'iniziativa

Tipologia normativa	Giunta	Consiglio	Totale leggi	%
Bilancio	5	-	5	36%
Istituzionale	2	1	3	21,5%
Settore	3	-	3	21,5%
Intersetoriale	2	-	2	14%
Manutenzione	1	-	1	7%
Europea	-	-	-	-
Provvedimento	-	-	-	-
Totale	13	1	14	100%

Le tipologie normative utilizzate si basano sulle seguenti definizioni:

- leggi di bilancio: i provvedimenti attraverso cui si sviluppa il ciclo di gestione del bilancio; nel 2024 rilevano in questo senso: le leggi di rendiconto (n. 6), di assestamento (n. 7), la legge collegata alla manovra di bilancio (n. 12), la legge di stabilità (n. 13), la legge di bilancio (n. 14);
- legge europea: la legge approvata annualmente ai sensi della legge regionale 10/2004 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea". Non vi rientrano eventuali altre leggi che contengano disposizioni attuative di obblighi comunitari;
- leggi istituzionali: le leggi concernenti l'organizzazione istituzionale della Regione o una disciplina istituzionale a carattere generale (es. disciplina generale delle nomine, semplificazione amministrativa) ovvero istitutiva di singoli enti;
- leggi di settore: le leggi che incidono su ambiti specifici dell'ordinamento o che siano dirette a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali. Le leggi di settore sono classificate come tali se il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa;
- leggi intersetoriali: le leggi che interessano più materie o settori dell'ordinamento;
- leggi di manutenzione: le leggi che contengono disposizioni di puntuale correzione, modifica, integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente o sostanzialmente;
- leggi provvedimento: le leggi che contengono disposizioni puntuali previste appositamente per singoli soggetti, eventi determinati o situazioni specifiche.

1.4.11 - DIMENSIONI ASTRATTE DI CONTENUTO

Anno 2024- Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto titolare dell'iniziativa

Estensione	Giunta	Consiglio	Totale leggi	%
Generale	8	1	9	64%
Settoriale	5	-	5	36%
Microsezionale	-		-	-
Individuale	-	-	-	-
Totale	13	1	14	100%

La dimensione astratta di contenuto fa riferimento all'estensione della platea dei soggetti ai quali le leggi sono dirette. La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- leggi a carattere generale: dirette potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico;
- leggi a carattere settoriale: regolano attività o soddisfano interessi di gruppi o entità composite;
- leggi a carattere individuale: esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto;
- leggi a carattere microsezionale: riguardano l'interesse di gruppi ben definiti.

1.4.12 - TECNICA REDAZIONALE

Anno 2024 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare dell'iniziativa

Tecnica redazionale	Giunta	Consiglio	Totale leggi	%
Testo nuovo	5	1	6	43%
Novella	4	-	4	28,5%
Testo misto	4	-	4	28,5%
Totale	13	1	14	100%

La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- testo nuovo: testi normativi anche solo in parte nuovi;
- novella: testi normativi contenenti esclusivamente modifiche di testi normativi previgenti;
- testo misto: testi normativi contenenti disposizioni nuove e di modifica di testi normativi previgenti.

1.4.13 - ASPETTI QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE

QUALITÀ REDAZIONALE E TECNICA

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Un'esigenza espressamente affermata nella legge regionale 17/2007 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), che, all'articolo 8, comma 1, lettera k), pone in capo al Consiglio regionale il compito di assicurare, anche attraverso propri organi interni, la qualità della produzione legislativa.

Tale obiettivo ha trovato sinora concreta attuazione nel Regolamento interno del Consiglio regionale solo con riferimento alla qualità redazionale e tecnica. L'articolo 138 quinque, comma 2, lettera f), attribuisce al Rapporto annuale della legislazione il compito di dare evidenza, in particolare, dei risultati dell'attività legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto.

La legge regionale 1/2020 (Semplifica FVG 2020), all'articolo 5 ribadisce l'obiettivo del miglioramento della *"qualità della produzione legislativa in termini di omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e di efficacia ai fini della semplificazione e del riordino normativo"*.

In attuazione del mandato conferito dalla legge regionale 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica.

La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa.

Fatto 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica (p=50).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia, per la qualità redazionale, l'omogeneità di contenuto, nonché la chiarezza, semplicità e proprietà di formulazione, mentre per la qualità tecnica, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino, nonché della semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità p=20; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione p=30; semplificazione normativa e riordino p=35; semplificazione amministrativa p=15.

È stata quindi definita una scala di qualità totale, graduata in 5 classi: molto bassa, bassa, media, alta, molto alta.

Di seguito si fornisce la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.

- **Omogeneità di contenuto** - richiede che la legge tratti una sola materia o materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato secondo un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione** - richiedono che la legge risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte a esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplificazione normativa** - ricorre in caso di:
 - adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, implicitamente abrogate o non più operanti;
 - raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino, con contestuale abrogazione della disciplina previgente;
 - delegificazione, ovvero trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una

determinata materia o attività dalla sede legislativa a quella regolamentare o a disposizioni contenute in atti di pianificazione o altri atti amministrativi di natura sostanzialmente regolamentare.

- **Semplificazione amministrativa** - ricorre in caso di leggi che introducono la semplificazione di procedimenti amministrativi o comunque recano interventi che si traducono in una maggiore efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla situazione previgente.

Sono state considerate sotto il profilo qualitativo 9 delle 14 leggi approvate, escludendo le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, nonché la legge di assestamento del bilancio che, per il loro contenuto, non si prestano a essere valutate, nonché la legge di stabilità e la legge collegata alla manovra di bilancio.

Anno 2024 - Dati sintetici della qualità redazionale e tecnica

Qualità redazionale				
	Omogeneità		Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
N. leggi	9	0	8	1
% sul totale	100%	0	89%	11%

Qualità tecnica				
	Semplificazione normativa		Semplificazione amministrativa	
	presente	assente	presente	assente
N. leggi	5	4	2	7
% sul totale	56%	44%	22%	78%

Anno 2024 – Distribuzione per classi di qualità

	molto bassa (0-15)	bassa (20-35)	media (45-55)	alta (65-80)	molto alta (85-100)
N. leggi	-	-	5	-	4
% sul totale	-	-	56%	-	44%

RECENTI MODIFICHE REGOLAMENTARI IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

Le recenti modifiche apportate al Regolamento interno del Consiglio regionale sono orientate al miglioramento della qualità della legislazione che rientra tra gli obiettivi strategici del Piano integrato di attività e organizzazione del Consiglio regionale per il triennio 2022-2024 approvato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 80/2021, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 29 giugno 2022, n. 388. Al fine di perseguire tale miglioramento, viene tra l'altro dichiarato lo specifico intento di fornire agli organi consiliari e ai Consiglieri regionali i *"necessari strumenti conoscitivi e di analisi giuridica in ordine all'evoluzione della legislazione vigente, anche in adeguamento all'evoluzione del quadro giuridico europeo e nazionale e alla giurisprudenza costituzionale e ad obiettivi di qualità normativa dei progetti di legge sottoposti all'esame del Consiglio, in particolare sotto il profilo della copertura finanziaria e del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato"*.

Tra le azioni strategiche individuate nel Documento di pianificazione strategica 2022-2024 del Consiglio regionale, finalizzate al potenziamento della qualità della normazione, oltre al rafforzamento dell'attività di verifica preventiva dei progetti di legge, con particolare riferimento alla relazione tecnico-finanziaria e agli aiuti di stato, alla riconoscenza delle leggi regionali al fine di riordino normativo e di semplificazione e all'implementazione di dossier di approfondimento, viene prevista anche l'analisi e la riconoscenza delle necessità di aggiornamento del Regolamento interno.

In ottemperanza a quest'ultima azione strategica, nel corso del 2022, con deliberazione approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 309 del 29 settembre 2022, sono state approvate alcune modifiche al Regolamento interno (pubblicate sul B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2022), tra cui l'introduzione dell'articolo 86 ante "Qualità della normazione", che inserisce all'interno della fonte regolamentare il tema della qualità della legislazione, richiamando espressamente i postulati a cui l'attività legislativa deve ispirarsi, ovvero i principi di programmazione, razionalizzazione, semplificazione e contenimento della spesa pubblica. Il nuovo articolo dispone specificatamente che *"l'attività legislativa è esercitata in modo da assicurare la chiarezza degli obiettivi perseguiti, la qualità, la coerenza e l'efficacia delle norme, il rispetto dei principi di programmazione, razionalizzazione, semplificazione e contenimento della spesa pubblica"*.

La modifica che incide sull'articolo 92 del Regolamento interno, anch'essa orientata a migliorare la qualità della normativa prodotta, prevede, nell'ambito dell'istruttoria legislativa in Commissione, che i progetti di legge inseriti nel programma dei lavori di ogni Commissione vengano corredati di una scheda tecnico-normativa, redatta dalle strutture competenti all'istruttoria, riguardante nel dettaglio:

- l'individuazione del contesto normativo in cui si inserisce il progetto;
- la coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale;
- la coerenza della disciplina proposta con la normativa nazionale e dell'Unione europea;
- la previsione di adeguati strumenti di copertura finanziaria, sentita anche la Direzione centrale finanze;
- la corretta formulazione dei testi in base alle regole per la redazione dei testi normativi.

Tra le innovazioni più significative apportate nel corso del 2022 al Regolamento interno, vi sono quelle orientate a consentire una partecipazione più agevole ed efficace dei portatori di interesse alle attività legislative, introdotte dal nuovo articolo 90 bis "Rappresentanza istituzionale degli interessi" di cui alla Sezione II bis "Rappresentanza istituzionale degli interessi nel procedimento di formazione degli atti legislativi", in attuazione dei principi di sussidiarietà, pubblicità e trasparenza.

Tale finalità viene perseguita anche attraverso l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio regionale, del Registro dei rappresentanti di interessi, nonché disciplinando le modalità di interlocuzione dei soggetti iscritti al registro con gli organi del Consiglio medesimo.

Le citate modifiche del Regolamento interno hanno avuto efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

1.4.14 – PROGETTI DI LEGGE NAZIONALE

Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto ciascun consigliere e la Giunta regionale possono formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento riguardanti materie estranee alla competenza della Regione, ma che presentano particolare interesse per la stessa.

L'articolo 130 del Regolamento interno prevede che per l'esame dei progetti di legge nazionali si applichi la disciplina dettata per i progetti di legge regionale (art. 130, comma 3, Reg. int.) e che vengano, quindi, assegnati alla Commissione che si occupa di materie affini a quelle oggetto dei progetti di legge ovvero, in caso di mancata individuazione di qualsiasi affinità, alla I Commissione permanente (art. 130, comma 5, Reg. int.).

I progetti di legge nazionali approvati dal Consiglio sono inviati, per il tramite del Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere (art. 26, Statuto e art. 130, comma 6, Reg. int.).

Nel corso del 2024 non è stato presentato nessun progetto di legge nazionale.

2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA

I dati relativi alle elaborazioni che seguono sono riportati in dettaglio nella tabella 2 in appendice, che riguarda tutti i progetti di legge presentati nel corso del 2024, compresi quelli divenuti legge (non rientrano nella rilevazione gli stralci).

2.1 - TITOLARI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

Anno 2024 - Distribuzione dei progetti di legge presentati per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. progetti di legge	%
Giunta	14	56%
Consiglio	11	44%
Popolare	-	-
Mista	-	-
Totale	25	100%

2.2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA CONSILIARE

Anno 2024 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare secondo schieramento

Schieramento	N. progetti di legge	%
Maggioranza	3	27%
Opposizione	7	64%
Trasversale	1	9%
Totale	11	100%

2.3 - ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2024

Anno 2024- Situazione dei progetti di legge al 31.12.2024

Stato	N. progetti di legge	%
Giacenti	7	28%
In corso di esame	3	12%
Approvati	14	56%
Respinti	-	0%
Ritirati	1	4%
Assorbiti	-	-
Decaduti	-	-
Totale	25	100%

Per progetti di legge giacenti si intendono quei provvedimenti il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con la mera illustrazione.

Per progetti di legge in corso di esame si intendono quei provvedimenti il cui iter è iniziato ma non si è concluso nel 2024.

Per progetti di legge approvati si intendono i provvedimenti presentati nel 2024 e che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Assemblea.

Per progetti di legge assorbiti si intendono i provvedimenti presentati nel 2024, abbinati ad altri progetti di legge di analogo oggetto, e non esaminati autonomamente.

Per progetti di legge decaduti si intendono i progetti di legge che entro la fine della legislatura non sono pervenuti alla votazione finale dell'Assemblea.

Anno 2024 - Distribuzione dei progetti di legge giacenti in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge giacenti
Giunta	1
Maggioranza	-
Opposizione	6
Trasversale	-
Totale	7

Anno 2024 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2024 e approvati dall'Assemblea in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge approvati XIII legislatura
Giunta	13
Maggioranza	-
Opposizione	-
Trasversale	1
Totale	14

2.4 - MACROSETTORI DI INTERVENTO LEGISLATIVO

Anno 2024 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2024 per macrosettore

Macrosettore	N. progetti di legge	%
Finanza regionale	6	24%
Ordinamento istituzionale	7	28%
Servizi alle persone e alla comunità	7	28%
Sviluppo economico e attività produttive	1	4%
Territorio, ambiente e infrastrutture	3	12%
Multisettore	1	4%
Totale	25	100%

3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

Anno 2024 - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'Esecutivo

Indicatore	Numero totale
regolamenti	91
articoli	1.074
commi	2.447

Anno 2024 - Distribuzione dei regolamenti dell'Esecutivo per macrosettore


Macrosettori	N. Regolamenti	%
Finanza regionale	5	6%
Ordinamento istituzionale	3	3%
Servizi alle persone e alla comunità	38	42%
Sviluppo economico e attività produttive	33	36%
Territorio ambiente e infrastrutture	12	13%
Totale	91	100

I regolamenti dell'Esecutivo sono stati distribuiti per macrosettore di intervento normativo, secondo lo schema classificatorio utilizzato per le leggi. Tra i macrosettori non compare il multisettore in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

Anno 2024 - Tipologia regolamentare

Tipologia regolamentare	N. regolamenti	%
Regolamenti di manutenzione	50	55%
Regolamenti attuativi	41	45%
Totale	91	100%

Anno 2024 - Rapporto leggi/regolamenti



4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

4.1 - SINDACATO ISPETTIVO

Anno 2024 - Atti di sindacato ispettivo presentati

Tipologia atto	N. atti	%
Interpellanze	6	1%
Interrogazioni scritte	54	11%
Interrogazione orale	258	52%
Interrogazione a risposta immediata	177	36%
Totale	495	100%

Gli atti di sindacato ispettivo sono assegnati alle Commissioni permanenti:

- *ai sensi dell'articolo 149 del Regolamento interno*, le interrogazioni a risposta orale vengono presentate per la risposta direttamente in Commissione;
- *ai sensi dell'articolo 146, c. 4 del Regolamento interno*, le interrogazioni e interpellanze in evase entro il termine prescritto vengono trasmesse, su richiesta dell'interrogante, alla Commissione competente per materia.

Anno 2024 - Interrogazioni a risposta orale presentate nelle Commissioni permanenti

Tipologia di presentazione	N. atti
IRO in Aula (art. 146)	171
IRO in Commissione (art. 149)	87
Totale	258

Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XIII legislatura al 31 dicembre 2024 e relativo tasso di evasione al 28 febbraio 2025

Atto	Presentati	Evasi	% di evasione
Interpellanze	16	9	56%
Interrogazioni scritte	70	24	34%
Interrogazione orale	424	231	54%
Interrogazione a risposta immediata	292	289	99%
Totale	802	553	69%

Atti di sindacato ispettivo assegnati alle Commissioni da inizio XIII legislatura al 31 dicembre 2024 ed evasi al 28 febbraio 2025

Commissione	Assegnati	Evasi
I Commissione	12	3
II Commissione	20	16
III Commissione	135	95
IV Commissione	124	69
V Commissione	14	10
VI Commissione	9	9
Totale	314	202

Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XIII legislatura al 31 dicembre 2024 distinti per Gruppo consiliare

Gruppo consiliare	Interpellanze	Interrogazioni scritte	Interrogazioni orali	Interrogazioni a risposta immediata	Totale presentati
FEDRIGA PRESIDENTE	0	0	0	7	7
FORZA ITALIA – PARTITO POPOLARE EUROPEO	0	0	1	2	3
FRATELLI D'ITALIA	0	0	1	7	8
GRUPPO MISTO	5	35	73	45	158
LEGA SALVINI FVG	1	0	0	4	5
PARTITO DEMOCRATICO	0	8	256	152	416
PATTO PER L'AUTONOMIA - CIVICA FVG	10	27	93	75	205
Totale	16	70	424	292	802

Atti di sindacato ispettivo evasi da inizio XIII legislatura al 28 febbraio 2025 distinti per Gruppo consiliare (presentati entro il 31 dicembre 2024)

Gruppo consiliare	Interpellanze	Interrogazioni scritte	Interrogazioni orali	Interrogazioni a risposta immediata	Totale evasi
FEDRIGA PRESIDENTE	0	0	0	7	7
FORZA ITALIA – PARTITO POPOLARE EUROPEO	0	0	0	2	2
FRATELLI D'ITALIA	0	0	0	7	7
GRUPPO MISTO	3	18	33	43	97
LEGA SALVINI FVG	0	0	0	4	4
PARTITO DEMOCRATICO	0	0	144	152	296
PATTO PER L'AUTONOMIA - CIVICA FVG	6	6	54	74	140
Totale	9	24	231	289	553

Tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo da inizio XIII legislatura al 28 febbraio 2025 distinti per gruppo consiliare (presentati entro il 31 dicembre 2024)

Gruppo consiliare	Presentati	Evasi	% di evasione
FEDRIGA PRESIDENTE	7	7	100%
FORZA ITALIA – PARTITO POPOLARE EUROPEO	3	2	67%
FRATELLI D'ITALIA	8	7	88%
GRUPPO MISTO	158	97	61%
LEGA SALVINI FVG	5	4	80%
PARTITO DEMOCRATICO	416	296	71%
PATTO PER L'AUTONOMIA - CIVICA FVG	205	140	68%
Totale	802	553	69%

4.2 - Indirizzo politico

Anno 2024 - Atti di indirizzo politico presentati in Assemblea

Tipologia atto	N. atti
Mozioni	57
Ordini del giorno su progetti di legge	233
Ordini del giorno su referendum	0
Ordini del giorno su petizioni	0
Ordini del giorno su mozioni	1
Ordini del giorno su Comunicazione della Giunta	1
Voti alle Camere e al Governo	1
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	0
Totale	293

Atti di indirizzo politico presentati, tasso di approvazione/accoglimento, risposte pervenute e tasso di risposta da inizio XIII legislatura al 31 dicembre 2024

Tipologia atto	Atti Presentati	Atti Approvati/ Accolti	% di approvazione/ accoglimento	Risposte pervenute (su Atti accolti)	% di risposte
Mozioni	108	32	30%	0	-
Ordini del giorno su progetti di legge	433	334	77%	4	1%
Ordini del giorno su referendum	0	0	0	0	-
Ordini del giorno su petizioni	0	0	0	0	-
Ordini del giorno su mozioni	1	1	100%	0	-
Ordini del giorno su Comunicazioni della Giunta	1	1	100%	0	-
Voti alle Camere e al Governo	1	0	0	0	-
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	0	0	0	0	-
Totale	544	368	68%	4	0,7%

5 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

L'attività di controllo e valutazione viene esercitata attraverso l'utilizzo di due strumenti, previsti dal Regolamento interno del Consiglio regionale all'art. 138 quinque.

Le clausole valutative sono articoli di legge che pongono in capo alla Giunta regionale il compito di presentare, con cadenza periodica, delle relazioni informative aventi a oggetto l'attuazione e/o gli effetti della legge. Le relazioni pervenute vengono esaminate dal Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione, che ne riferisce poi in Assemblea.

Le missioni valutative sono attività conoscitive, deliberate e svolte dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge e/o alla valutazione dei suoi effetti.

5.1 - CLAUSOLE VALUTATIVE E RELAZIONI INFORMATIVE

Nel 2024 il Consiglio regionale ha approvato due leggi corredate da clausola valutativa: la legge regionale 5/2024 "Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e la legge regionale 11/2024 "Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale".

Nel corso dell'anno sono pervenute al Consiglio regionale 7 relazioni informative giuntali, relative all'attuazione delle leggi regionali 5/2021 - *Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale*, 22/2014 - *Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo*, 1/2014 - *Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate*, 2/2013 - *Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche*, 23/2012 - *Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale*, 7/2009 - *Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale* e 29/2005 - *Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)*.

Le relazioni relative alla legge regionale 5/2021, alla legge regionale 29/2005 e alla legge regionale 7/2009 sono state esaminate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione nel corso dell'anno. Il Comitato ha riferito all'Assemblea sugli esiti dell'esame relativo alle prime due relazioni nel 2024 e, con riferimento alla legge regionale 7/2009, a febbraio 2025.

Nella tabella che segue sono riportate le relazioni informative previste da clausole valutative pervenute dalla Giunta ed esaminate dal Comitato; le informazioni relative al 2024 sono evidenziate in grassetto.

Lo stato delle relazioni informative previste da clausole valutative

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ANNO DI ESAME
11/2024 - Supporto settore nautico	(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)	
5/2024 - Servizi idrici e rifiuti urbani	(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)	
9/2023 - Immigrazione - Art. 17	(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)	
8/2023 - Caregiver - Art. 8	(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)	
4/2023 - FVGreen - Art. 16	-	-

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ANNO DI ESAME
18/2022 - Transizione energetica - Art. 6	-	-
16/2022 - Disabilità - Art. 27	(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)	
22/2021 - Politiche famiglia - Art. 42	-	-
12/2021 - Antiviolenza - Art. 24	(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)	
5/2021 - Polizia locale - Art. 34	XIII: 2024 (I)	XIII: 2024 (I)
3/2021 - SviluppolImpresa - Art. 95	-	-
21/2020 - Idroelettrico - Art. 23	XII: 2022 (I)	XII: 2022 (I)
22/2019 - Organizzazione sanitaria - Art. 70	-	-
14/2019 - Riforma ATER - Art. 19	XII: 2022 (I)	XII: 2023 (I)
41/2017 - Università della terza età - Art. 12	XII: 2021 (I)	XII: 2022 (I)
40/2017 - Scomparsa minori - Art. 9	-	-
34/2017 - Gestione rifiuti - Art. 32	XII: 2022 (I)	XII: 2022 (I)
33/2017 - Diritto al gioco - Art. 7	-	-
27/2017 - Formazione e orientamento permanente - Art. 33	-	-
13/2017 - Fibromialgia - Art. 10	XII: 2021 (I)	XII: 2021 (I)
7/2017 - AttivaGiovani - Art. 15 (Abrogata)	XII: 2020 (I)	XII: 2021 (I)
4/2017 - Economia solidale - Art. 9	-	-
18/2016 - Pubblico impiego - Art. 55	-	-
1/2016 - Politiche abitative - Art. 54	XII: 2020 (I)	XII: 2020 (I)
31/2015 - Immigrazione - Art. 24 (Abrogata)	-	-
15/2015 - Sostegno al reddito - Art. 12	XI: 2017 (I)	XI: 2017 (I)
3/2015 - Rilancimpresa - Art. 99	XI: 2017 (I) XII: 2021 (II)	XI: 2018 (I) XII: 2021 (II)
26/2014 - Autonomie locali - Art. 9	-	-
23/2014 - Commercio equo e solidale - Art. 9	-	-
22/2014 - Invecchiamento attivo - Art. 13	XII: 2019 (I) XIII: 2024 (II)	XII: 2019 (I)

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ANNO DI ESAME
21/2014 - Diritto allo studio universitario - Art. 10	XI: 2016 (I) XII: 2021 (II) XII: 2023 (III)	XI: 2016 (I) XII: 2022 (II) XII: 2023 (III)
4/2014 - Sostegno attività produttive - Art. 25	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
1/2014 - Gioco d'azzardo - Art. 10	XI: 2016 (I) XIII: 2024 (II)	XI: 2016 (I)
9/2013 – Sostegno / rilancio produzione e occupazione - Art. 11	XI: 2014 (I)	XI: 2015 (I)
4/2013 - Rafforzamento e rilancio MPMI - Art. 92	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
2/2013 - Cannabinoidi - Art. 7	XI: 2016 (I) XII: 2021 (II) XIII: 2024 (III)	XI: 2016 (I) XII: 2021 (II)
23/2012 - Volontariato - Art. 38	XIII: 2024 (I)	-
16/2012 - Riordino ERDISU (enti) - Art- 31 (Abrogata)	(Termini per la presentazione della relazione non scaduti)	
5/2012 - Autonomia dei giovani - Art. 32 (Articolo abrogato)	XI: 2016 (I) XI: 2016 (II)	XI: 2016 (I) XI: 2016 (II)
9/2011 - Sistema informativo regionale - Art. 12	-	-
14/2010 - Sostegno acquisto carburanti - Art. 18	XI: 2014 (I) XI: 2016 (II) XI: 2017 (III) XII: 2021 (IV) XII: 2021 (V)	XI: 2016 (I) XI: 2016 (II) XI: 2017 (III) XII: 2021 (IV) XII: 2021 (V)
10/2009 - Lingue straniere nelle scuole - Art. 3 (Abrogata)	-	-
9/2009 - Polizia locale - Art. 27 (Abrogata)	X: 2010 (I) X: 2012 (II)	X: 2011 (I) -
7/2009 - Liste d'attesa in sanità - Art. 15	X: 2010 (I) X: 2011 (II) X: 2012 (III) XI: 2017 (IV) XII: 2021 (V) XII: 2021 (VI) XIII: 2024 (VII)	X: 2010 (I) X: 2012 (II) X: 2012 (III) XI: 2017 (IV) XII: 2021 (V) XII: 2021 (VI) XIII: 2024 (VII)
29/2007 - Lingua friulana - Art. 29	XI: 2013 (I)	-
12/2007 - Giovani - Art. 7 (Abrogata)	-	-
11/2006 - Famiglia e genitorialità - Art. 24 (Abrogata)	X: 2012 (I)	X: 2013 (I)
6/2006 - Cittadinanza sociale - Art. 61	X: 2010 (I)	-

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ANNO DI ESAME
29/2005 - Commercio - Art. 105	X: 2012 (I) XI: 2016 (II), XII: 2018 (III), XII: 2021 (IV) XIII: 2024 (V)	- XI: 2016 (II), XII: 2019 (III), XII: 2021 (IV) XIII: 2024 (V)
20/2005 - Servizi prima infanzia - Art. 28	-	-
18/2005 - Lavoro - Art. 4		
12/2005 - Diritto allo studio universitario - Art. 8 (Abrogata)	X: 2011 (I)	X: 2012 (I)
7/2005 - Mobbing - Art. 7	X: 2011 (I) XII: 2022 (II)	- XII: 2022 (II)
5/2005 - Immigrati - Art. 6 (Abrogata)		
4/2005 - Sviluppo competitivo PMI - Art. 12 (Abrogata)	X: 2012 (I)	X: 2013 (I)

5.2 - MISSIONI VALUTATIVE

Nel 2024 non sono state svolte missioni valutative.

6 – PETIZIONI

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento interno del Consiglio ogni cittadino italiano, nato o residente in regione, può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità, ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

L'articolo 135 prevede poi che l'esame della petizione abbia luogo nella Commissione competente e si possa concludere in tale sede con l'accoglimento, l'archiviazione o la remissione all'Assemblea. È altresì previsto che petizioni riguardanti il medesimo argomento di progetti di legge siano discusse congiuntamente con gli stessi.

Anno 2024 - Petizioni presentate, esaminate e giacenti

N. petizioni presentate	Iter avviato	Iter concluso	Giacenti
9	1	2	6

Delle 9 petizioni presentate nel 2024, 6 risultano giacenti, per 1 è stato avviato l'iter in III Commissione e 2 hanno concluso il proprio iter, una con l'archiviazione in VI Commissione ed una con un accoglimento parziale in III Commissione.

Anno 2024 - Distribuzione delle petizioni presentate per settore

Settori	Petizioni
Tutela dell'ambiente	3
Sanità	4
Beni e attività culturali	1
Istruzione	1
Totale	9

7 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

7.1 – ASSEMBLEA

Anno 2024 - Attività dell'Assemblea

Tipo di attività	Numero
Leggi approvate	14
Delibere non legislative	12
Nomine e designazioni	168
Votazioni	1.867
Sedute	56
Ore di attività	205


7.2 – COMMISSIONI

La panoramica delle attività complessivamente svolte dalle Commissioni sui provvedimenti di legge considera, oltre all’attività referente, anche quella consultiva che riguarda i pareri espressi sulle parti di competenza di provvedimenti legislativi assegnati ad altra Commissione. Nell’attività delle Commissioni sono stati conteggiati anche i provvedimenti di legge esaminati che poi, per vari motivi, non sono stati approvati dall’Assemblea.

Anno 2024 -Attività delle Commissioni di merito

Commissioni	Sedute	Ore di attività	Soggetti auditati	Pareri su atti di Giunta
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	21	41	2	2
II Sviluppo economico, lavoro e attività produttive	24	31	35	4
III Salute, servizi sociali e previdenza	30	44	29	4
IV Territorio, ambiente e infrastrutture	44	110	162	7
V Affari istituzionali, autonomie locali e beni e attività culturali	39	71	55	8
VI Istruzione, politiche giovanili, famiglia e immigrazione	28	43	44	6
Totale	186	340	327	31

Anno 2024 –Distribuzione delle sedute nelle Commissioni di merito



Anno 2024 –Progetti di legge esaminati e leggi approvate dalle Commissioni di merito

Commissioni	Progetti di legge esaminati in sede referente	Progetti di legge esaminati in sede consultiva	N. Leggi approvate
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	9	0	9
II Sviluppo economico, lavoro e attività produttive	2 (*)	7 (**)	1
III Salute, servizi sociali e previdenza	2 (* e ***)	6 (**)	0
IV Territorio, ambiente e infrastrutture	3 (*)	7 (**)	2
V Affari istituzionali, autonomie locali e beni e attività culturali	3 (*)	9 (**)	2
VI Istruzione, politiche giovanili, famiglia e immigrazione	1 (*)	7 (**)	0
Totale	20	36	14

* incluso un progetto di legge assegnato in base all'art. 124 bis Reg.int.


** incluse manovre finanziarie (rend., ass., stab, colleg, bilancio)

*** incluso 1 progetto di legge di iniziativa popolare, presentato nel 2023, per il quale l'Assemblea ha approvato la questione pregiudiziale stabilendo di non procedere alla discussione


Si intende per I Commissione integrata la I Commissione, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni. La I Commissione integrata esamina in via generale e approva le leggi relative alla manovra di bilancio (legge di stabilità, legge collegata, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto), previo esame per le parti di competenza delle altre Commissioni.

Anno 2024 –Distribuzione dei progetti di legge esaminati e delle leggi approvate nelle Commissioni di merito

Progetti di legge esaminati in sede referente



Sedute



7.3 - COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE

Anno 2024 - Attività del Comitato LCV

Sedute	Atti esaminati	Pareri resi alle Commissioni	Relazioni per l'Aula	Audizioni
	1 clausola valutativa inserita in progetto di legge	1	-	
	3 relazioni giuntali previste da clausole valutative	-	2 ¹	
	Rapporto sulla legislazione 2023	-	1	
8	5	1	3	0

¹ Per una delle 3 relazioni esaminate il Comitato ha riferito in Aula il 3/2/2025

7.4 - ALTRI ORGANI CONSILIARI

Anno 2024 - Attività degli altri organi consiliari

Organì	N. sedute
Conferenza Capigruppo	12
Conferenza Presidenti Commissione	0
Ufficio di Presidenza	19
Giunta elezioni	0
Giunta per le nomine	7
Giunta per il regolamento	1

8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE

Il Protocollo II° allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ha, nel 2009, valorizzato in maniera importante il ruolo dei parlamenti nazionali e regionali nel processo decisionale europeo, in particolare per quanto riguarda il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte di atti legislativi dell'UE.

Tale principio pone dei limiti all'esercizio della potestà legislativa dell'Unione, stabilendo che nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'UE può intervenire con la sua regolamentazione solo se un obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente tramite la legislazione nazionale o regionale. In particolare, ai sensi dell'art.6 del citato Protocollo, i parlamenti nazionali possono "consultare [...] i parlamenti regionali con poteri legislativi" qualora ritengano che il progetto di atto normativo non sia conforme al principio di sussidiarietà.

Per dare attuazione a tale disposizione, l'**ordinamento nazionale** italiano declina, nella legge 24 dicembre 2012, n. 234 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"), la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome nella cosiddetta "fase ascendente" del diritto UE, prevedendo espressamente il coinvolgimento delle loro Assemblee legislative.

Per quanto riguarda la **Regione Friuli Venezia Giulia**, la disciplina sulla partecipazione alla formazione degli atti legislativi dell'Unione europea è contenuta nella **legge regionale 17/2007** (legge statutaria).

Anche la **legge regionale 10/2004** include norme dedicate alla partecipazione alla formazione del diritto UE, ma non disposizioni procedurali specifiche in relazione alle modalità in cui tale partecipazione è svolta.

Per tale ragione il **Consiglio regionale**, proprio poiché direttamente coinvolto nella formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, ha disciplinato la propria partecipazione alla fase ascendente mediante procedure delineate nel suo **Regolamento interno**.

Il controllo che il Consiglio può svolgere in relazione ai progetti di atti legislativi dell'UE, prima che questi entrino in vigore, è diretto prima di tutto alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità degli stessi. Nella prassi degli ultimi anni, questo momento di partecipazione dell'organo legislativo ha anche rappresentato l'occasione di manifestare la propria posizione, esprimendo osservazioni che, valutato il provvedimento nel merito, consentono il dialogo politico con le istituzioni europee.

Uno dei momenti più significativi della partecipazione alla formazione degli atti dell'UE è la **Sessione europea** (disciplinata dall'art. 169 ter del Regolamento interno), in occasione della quale il Consiglio regionale si riunisce per esaminare il programma di lavoro annuale della Commissione europea, la relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE, la relazione della Giunta sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione e, nel caso sia stato presentato, il disegno di legge europea regionale.

8.1 - RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE NELL'ANNO 2023

In data 17.10.2023 la Commissione europea, con la comunicazione COM(2023) 638 final ("Trasformare il presente e prepararsi al futuro"), ha trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle Regioni il suo Programma di lavoro per l'anno 2024.

La Comunicazione consiste, come da consolidata prassi, in una parte di relazione generale e in successivi allegati, nei quali vengono dettagliatamente individuate le iniziative, legislative e non legislative, che la Commissione intende adottare, con l'indicazione del trimestre in cui verranno presumibilmente pubblicate.

Il Programma di lavoro della Commissione è stato esaminato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nel corso dei lavori della Sessione europea 2024. L'iter della Sessione ha visto, preliminarmente, l'individuazione da parte delle commissioni consiliari delle iniziative, contenute nel documento, ritenute di specifico interesse per il territorio regionale. Su ognuno degli argomenti individuati è stato elaborato un dossier tematico, messo a disposizione dei consiglieri per il dibattito nelle singole commissioni; queste si sono riunite per esaminare gli argomenti di competenza e trasmettere le loro osservazioni alla V commissione. Il dossier complessivo è stato poi trasmesso anche ai portatori di interesse, in preparazione alle audizioni delle autonomie territoriali, delle categorie degli stakeholder e delle principali realtà economiche e sociali della regione, che si sono tenute in data 03.06.2024.

A conclusione della Sessione e a seguito della proposta formulata dalla V Commissione l'assemblea legislativa ha adottato all'unanimità, con propria **deliberazione n. 34 del 18.06.2024**, la risoluzione con la quale, ai sensi dell'articolo 169 ter del Regolamento consiliare, ha individuato i progetti di atti dell'UE su cui formulare osservazioni, e impartito in tal senso alla Giunta specifici indirizzi relativi alla posizione della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione.

Nel 2024 non sono state adottate, dalle commissioni consiliari, altre risoluzioni in ordine alla c.d. "fase ascendente" del diritto UE.

Con riferimento ad altre forme di partecipazione al processo di elaborazione delle normative dell'Unione, in particolare nella fase della valutazione e implementazione della regolamentazione in essere, si segnala che nel corso dell'anno il Consiglio, in qualità di punto di contatto della rete RegHub del Comitato europeo delle Regioni, ha preso parte a tre consultazioni organizzate dal network: quella sull'applicazione a livello regionale dei piani strategici della Politica Agricola Comune; quella sulla valutazione dei fondi FESR, FC, JTF ed FSE+; e infine quella sulle modalità di attuazione della direttiva sull'orario di lavoro.

8.2 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE DISCENDENTE

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ha introdotto una apposita disciplina sui rapporti tra Regioni e Unione europea negli articoli 117 e 120 della Costituzione, riconoscendo espressamente in capo alle Regioni la prerogativa di dare corso all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea.

In conseguenza dell'espansione della sfera di attribuzioni regionali operata dalla citata legge costituzionale, importanti materie attribuite alla competenza dell'Unione europea sono al contempo materie di competenza legislativa e amministrativa delle Regioni. In tal modo, si è attribuito alle Regioni un ruolo importante nella cd. fase discendente del processo normativo europeo.

Per agevolare l'esame dell'attuazione regionale della cd. fase discendente, l'articolo 29, comma 3, della legge 234/2012 prevede a carico delle singole Regioni la verifica dello stato di conformità dei rispettivi ordinamenti agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. A tale scopo, nella **"Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea per l'anno 2024"**, trasmessa al Consiglio regionale in data 15/01/2025, la Regione ha effettuato la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo in relazione ai seguenti profili:

- 1) Procedure d'infrazione in corso nei confronti della Repubblica italiana per violazione del diritto dell'Unione europea da parte della Regione Friuli Venezia Giulia;
- 2) Provvedimenti regionali di attuazione di norme dell'Unione europea e di sentenze della Corte di Giustizia;
- 3) Questioni relative agli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Nella Relazione sullo stato di conformità per l'anno 2024, al punto 2 (pag. 5) si afferma che *"Con riferimento alla legge europea annuale di recepimento, prevista dalla legge regionale 2 aprile 2004, n. 10, le Direzioni centrali non hanno rappresentato esigenze in merito a direttive da attuare nelle materie di competenza regionale, né in merito a procedure di infrazione aperte che richiedessero soluzione a livello legislativo. Pertanto non si è proceduto per l'anno 2024 alla redazione della legge regionale europea"*.

8.3 - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI ATTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO DELL'UNIONE EUROPEA

L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo avviene di norma attraverso:

- leggi regionali (e/o modifica di quelle esistenti)
- regolamenti attuativi
- deliberazioni della Giunta regionale

Vengono di seguito elencati i provvedimenti regionali adottati nel 2024 in attuazione di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea.

8.3.1. Con riferimento alla **COMUNICAZIONE C/2024/3113 DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 2 maggio**

2024 (Seconda modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C del 2 maggio 2024, e alla **COMUNICAZIONE 2023/C 101/03 DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 9 marzo 2023** (Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 101/3 del 17 marzo 2023, **come modificata dalla COMUNICAZIONE C/2023/1188 DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 21 novembre 2023** (Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina):

Con **deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2024, n. 57**, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 7 (Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina), il temporaneo nuovo inquadramento della disciplina degli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati FRIE e investimento e sviluppo nonché per le contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, di cui agli articoli rispettivamente 11, 12, 19, 20 e 21 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25 (Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della legge regionale 2/2012).

Con **deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2024, n. 195**, è stata stabilita l'applicazione della sezione 2.1 "Aiuti di importo limitato", del "Regime quadro Friuli Venezia Giulia per le sezioni 2.1 e 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023 (SA. 110741)", adottato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2136, al Bando PR FESR 2021-2027 – Azione B2.1 concernente "Finanziamenti a fondo perduto per l'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese – Bando 2023", approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2023, n. 182 e riapprovato con deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2023, n. 444.

Con **deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2024, n. 475**,

- è stato approvato il documento "Condizioni per la concessione degli Aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo 2022 e successive modifiche ed integrazioni", che ha sostituito l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2023, n. 517;
- è stato approvato il documento "Legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, articolo 12, comma 6, lettera b). Individuazione delle misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo 2022 e successive modifiche ed integrazioni", che ha sostituito l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 1705;
- è stato approvato il documento "Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5", che ha sostituito l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2023, n. 1562;
- è stato approvato il documento "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5", che ha sostituito l'allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2023, n. 1562.

Con **deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2024, n. 727**,

- è stato approvato il documento "Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5", che ha sostituito l'allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2024, n. 475;
- è stato approvato il documento "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5", che ha sostituito l'allegato 4 alla

deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2024, n. 475.

Con **deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2024, n. 850**, è stato approvato il documento "Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5", che ha sostituito l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2024, n. 727.

Con **deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2024, n. 1156**,

- è stato approvato il documento "Condizioni per la concessione degli Aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I/01 del 24 marzo 2022 e successive modifiche ed integrazioni" che ha sostituito l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2024, n. 475;
- è stato approvato il documento "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondi di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5" che ha sostituito l'allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2024, n. 727.

Con **deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2024, n. 1218**, è stato approvato il documento "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondi di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5", che ha sostituito l'allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2024, n. 1156.

Con **deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2024, n. 1506**,

- è stato approvato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, il documento "Legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, articolo 12, comma 2 ter. Individuazione delle misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I/01 del 24 marzo 2022 e successive modifiche ed integrazioni", che ha sostituito l'allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2024, n. 475;
- è stato approvato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 il documento "Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n.80. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 e dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024", che ha sostituito l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2024, n. 850;
- è stato approvato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, il documento "Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n.80. Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 e dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024", che ha sostituito l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2024, n. 1218.

Con **deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2024, n. 1581**,

- è stato approvato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, il documento "Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n.80. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 e dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024", che ha sostituito l'allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2024, n. 1506;
- è stato approvato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, il documento "Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n.80. Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti in attuazione del Programma

Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 e dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024", che ha sostituito l'allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2024, n. 1506.

Con **deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2024, n. 1824**, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, il documento "Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n.80. Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 e dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024", che ha sostituito l'allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2024, n. 1581.

Con **deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 2064**,

- è stato approvato il documento "Condizioni per la concessione degli Aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ad agroalimentare nel rispetto della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I/01 del 24 marzo 2022 e successive modifiche ed integrazioni", che ha sostituito l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2024, n. 1156;
- è stato approvato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, il documento "Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n.80. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 e dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024", che ha sostituito l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2024, n. 1581;
- è stato approvato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, il documento "Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n.80. Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 e dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024", che ha sostituito l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2024, n. 1824.

8.3.2. Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021**, che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013, e al **REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021**, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di Coesione, al Fondo per una Transizione Giusta, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, al Fondo Sicurezza Interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti:

Con **deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2024, n. 1096**, in seguito alla procedura di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, è stato approvato in via definitiva il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del PR FSE+ ex articolo 40, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060".

Con **deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2024, n. 1576**, è stato adottato in via definitiva il programma "PR Friuli Venezia Giulia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Friuli Venezia Giulia in Italia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 5945 dell'11 agosto 2022 e da ultimo modificato con decisione C(2024) 6970 del 30 settembre 2024.

8.3.3. Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021**, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione, e al **REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021**, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di Coesione, al Fondo per una Transizione Giusta, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, e le regole

finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, al Fondo Sicurezza Interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti:

Con **deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2024, n. 614**, è stata approvata la proposta dei criteri di selezione delle operazioni finanziarie a valere sul PR FESR 2021-2027, relativi alla tipologia di intervento a3.2.2 “Investimenti produttivi volti a rafforzare la competitività sostenibile e digitale delle imprese del settore turistico”, da sottoporre al Comitato di Sorveglianza.

Con **deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2024, n. 1512**, è stata approvata, ai fini della sua approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, la proposta dei criteri di selezione delle operazioni finanziarie a valere sul PR FESR 2021-2027, relativi alla tipologia di intervento a3.4.1 “Investimenti per la creazione di start-up innovative e accompagnamento degli imprenditori”.

Con **deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2024, n. 1777**, è stata approvata la proposta dei criteri di selezione delle operazioni finanziarie a valere sul PR FESR 2021-2027, relativi alla tipologia di intervento e.2.1.1 “Smart village, valorizzazione delle risorse naturali e culturali, fruizione dolce dei territori e rivitalizzazione delle Comunità locali”, specifici per la procedura n. 8.

8.3.4. Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2024/1468 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2024** che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei Piani Strategici della PAC, la revisione dei Piani Strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni, e al **REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021**, recante norme sul sostegno ai Piani Strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della Politica Agricola Comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013:

Con **decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2024, n. 62**, è stato emanato il “Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2024/2025, in attuazione dell’articolo 58 del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Con **deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1038**, è stato disciplinato il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a decorrere dall’annualità 2024.

Con **deliberazione della Giunta regionale 23 agosto 2024, n. 1252**, che ha modificato la precedente deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 1038, è stato approvato il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a decorrere dall’annualità 2024, in attuazione delle modifiche europee intervenute con il Regolamento (UE) 2024/1468.

Con **deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2024, n. 2019**, è stato approvato il documento “Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, versione 3.0”.

8.3.5. Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023**, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”:

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione).

- l’articolo 215 ha disposto che “a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/2381 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, ogni rinvio, nella normativa regionale, al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, si intende effettuato al regolamento UE “de minimis” generale vigente tempo per tempo”;
- la stessa legge regionale contiene inoltre diverse norme finalizzate ad adeguare i riferimenti contenuti nella normativa regionale di settore alla disciplina dell’UE relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", attraverso un rinvio dinamico ai testi europei di volta in volta vigenti

In attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 sono poi state apportate modifiche a numerosi regolamenti regionali, prevedendo l'aggiornamento dei riferimenti normativi del regime d'aiuto applicabile. Nello specifico:

- con **decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2024, n. 25**, è stato emanato il Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2014, n. 71 (Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);
- con **decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2024, n. 53**, è stato emanato il Regolamento di modifica di regolamenti regionali di competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia in materia di aiuti "de minimis";
- con **decreto del Presidente della Regione 8 febbraio 2024, n. 15**, è stato emanato il Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2020-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26));
- con **decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 2024, n. 26**, è stato emanato il Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381);
- con **decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2024, n. 32**, è stato emanato il Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33;
- con **decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2024, n. 36**, è stato emanato il Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175 (Regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali tramite operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia));
- con **decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2024, n. 42**, è stato emanato il Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 25 (Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 2/2012);
- con **decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2024, n. 47**, è stato emanato il Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2023, n. 56 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, per progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppoimpresa));
- con **decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2024, n. 68**, è stato emanato il Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2023, n. 175 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, in attuazione dell'articolo 6, commi da 69 a 80 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023));
- con **decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2024, n. 105**, è stato emanato il Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 118 (Regolamento recante modalità e termini per la concessione dei contributi per la ristrutturazione e

l'ammmodernamento delle unità immobiliari da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022));

- con **decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2024, n. 112**, è stato emanato il Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 85 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive));
- con **decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2024, n. 113**, è stato emanato il Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 1º febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive));
- con **decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2024, n. 125**, è stato emanato il Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2022, n. 115 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator in attuazione degli articoli 15 bis e 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

8.3.6. Con riferimento alla **DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014** sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE, e alla **DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014** sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la Direttiva 2004/17/CE:

Legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale in materia di infrastrutture e territorio). Gli articoli 4 e 5 hanno apportato modifiche alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) al fine di adeguare i riferimenti normativi alla disciplina europea applicabile.

8.3.7. Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati):

Con **deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2024, n. 1606**, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD, lo Schema tipo di contratto per la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali per l'Amministrazione regionale.

8.3.8. Con riferimento alla **DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992**, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche:

Con **deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2024, n. 109**, sono state individuate 22 SIC/ZSC di tipo B in siti di tipo C (SIC/ZSC e ZPS).

8.3.9. Con riferimento al **REGOLAMENTO (UE) n. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012**, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari:

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione). Gli articoli da 35 a 39 hanno apportato delle modifiche alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 18 (Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia) al fine di superare i rilievi della Commissione europea relativi alla richiesta di informazioni EU Pilot (2023) 10574 - AGRI e riportare l'atto normativo in un ambito di conformità rispetto al diritto europeo.

9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

9.1 - GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Nel 2024 nessuna delle 14 leggi regionali approvate è stata impugnata dal Governo.


Leggi impugnate in via principale 2003 - 2024

Anno	Leggi approvate	Leggi impugnate	Incidenza leggi impugnate
2003	10	2	20%
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
2006	29	3	10%
2007	32	2	6%
2008	18	2	11%
2009	25	6	24%
2010	23	6	26%
2011	19	5	26%
2012	28	8	29%
2013	24	1	4%
2014	28	1	4%
2015	35	2	6%
2016	26	4	15%
2017	48	4	8%
2018	31	3	10%
2019	25	2	8%
2020	27	3	11%
2021	25	3	12%
2022	23	1	4%
2023	17	0	0%
2024	14	0	0%
Totale	568	68	12%

Anno 2024 - Leggi approvate, leggi impugnate e percentuale di impugnazione in ciascuna Regione

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	LEGGI APPROVATE	LEGGI IMPUGNATE	% IMPUGNAZIONE
Abruzzo	32	1	3,1%
Basilicata	48	0	0%
PA Bolzano	13 (LP)	1	7,7%
Calabria	43	4	9,3%
Campania	26	1	3,8%
Emilia-Romagna	13	0	0%
Friuli Venezia Giulia	14	0	0%
Lazio	23	0	0%
Liguria	19	0	0%
Lombardia	23	0	0%
Marche	23	0	0%
Molise	14	0	0%
Piemonte	29	0	0%
Puglia	43	9	20,9%
Sardegna	25	5	20%
Sicilia	26	5	19,2%
Toscana	53	2	3,8%
Trentino Alto Adige	7 (LR)	0	0%
PA Trento	14 (LP)	0	0%
Umbria	29	0	0%
Valle d'Aosta	30	0	0%
Veneto	34	0	0%
Totale	581	28	
Media per Regione	26,4	1,2	4,82%

Anno 2024 – Percentuale di impugnazione per Regione



9.2 - DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ANNO 2024

Sentenza 15/2024

Tipo di giudizio	- giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - conflitto di attribuzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Tribunale di Udine
Presidente BARBERA - Redattore PATRONI GRIFFI	
Deposito del 12/02/2024 Pubblicazione in G. U. del 14-2-2024 n. 7	
Norme impugnate	art. 29, c. 1 bis, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)
Parametri di costituzionalità	articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 11 della direttiva 2003/109/CE art. 97 Cost. e art. 117, secondo comma, lett. e), e sesto comma, Cost.
Materia	Edilizia residenziale pubblica – edilizia agevolata
Decisione della Corte	- illegittimità costituzionale parziale dell'art. 29, c. 1 bis, LR 1/2006 - non spettanza al Tribunale di Udine del potere di ordinare la modifica del regolamento di attuazione della LR 1/2006, senza prima aver sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima LR - annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Udine

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 15/2024, ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1 bis, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)**, nella parte in cui stabilisce che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono presentare la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza.

Nella sentenza, la Corte ha, inoltre, affrontato il **conflitto di attribuzioni fra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Tribunale ordinario di Udine**, sollevato dalla Regione, per l'ordine che quest'ultimo le ha indirizzato, di rimuovere l'art. 12, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Regione 0144/2016, regolamento di esecuzione della legge regionale 1/2016, che disciplina gli incentivi di edilizia agevolata.

La Corte ha dichiarato che **non spettava al Tribunale ordinare la rimozione dell'art. 12, comma 3-bis, del citato regolamento, senza che fosse stata prima sollevata e accolta la questione di legittimità costituzionale sull'art. 29, comma 1 bis, della legge regionale 1/2016**. La Corte ha dichiarato che, conseguentemente, non spettava al Tribunale adottare l'apparato coercitivo sanzionatorio e ha annullato l'ordinanza.

Le decisioni della Corte derivano dalla **riunione di due giudizi riguardanti entrambi il tema dell'ampiezza del potere del giudice civile di ordinare la cessazione di azioni discriminatorie**, potere attribuitogli dall'art. 28 del decreto legislativo 150/2011, nell'ambito dell'azione contro le discriminazioni per motivi di nazionalità, prevista dal decreto legislativo 286/1998.

È, dunque, necessario premettere il **contesto in cui sono state adottate tali decisioni**.

Il comma 1 bis dell'articolo 29 della legge regionale 1/2016, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 24/2018, era stato trasfuso tal quale nel comma 3 bis dell'art. 12 del citato regolamento attuativo, con la conseguenza che i cittadini extracomunitari, per accedere ai benefici apprestati dalla disciplina per l'edilizia agevolata, dovevano provare di non possedere alloggi idonei nel Paese di origine con modalità più gravose rispetto

a quanto richiesto ai cittadini italiani e dell'Unione europea ai quali, infatti, basta presentare una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Alcuni cittadini extracomunitari, ai quali era stato negato dalla Regione il contributo per l'edilizia agevolata, in quanto non avevano potuto provare di non possedere alloggi idonei, **hanno promosso davanti al Tribunale di Udine l'azione civile contro le discriminazioni per motivi di nazionalità**, prevista dal decreto legislativo 286/1998.

Il Tribunale, in un primo giudizio, ha disapplicato la normativa regionale, perché **in contrasto con quella dell'Unione europea prevista dall'art. 11 della direttiva 2003/109/CE**, il quale stabilisce **che ai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo deve essere garantita la parità di trattamento per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni sociali**, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale. **Il Tribunale, al contempo**, avvalendosi dei poteri attribuitigli dall'art. 28 del decreto legislativo 150/2011, **ha ordinato alla Regione di rimuovere la disposizione regolamentare su indicata prevedendo sanzioni in caso di inadempimento**.

La Regione, pur avendo aderito all'ordine di modificare il regolamento nel senso indicato dal Tribunale, ha appellato la decisione e, con il ricorso n. 2 del 2023, **ha sollevato presso la Corte costituzionale il conflitto di attribuzioni tra enti**, contestando il potere del giudice di ordinare la modifica di un atto normativo, per violazione degli artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale, degli artt. 97, 101, 113, 117, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, 134 e 136 Cost., nonché dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

In subordine, la Regione ha chiesto **che si dichiari che non spettava al Tribunale di Udine adottare l'ordinanza impugnata** (di cui ha chiesto l'annullamento), **senza aver prima ottenuto la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1 bis, della legge regionale 1/2016**.

In tali giudizi, la Regione ha evidenziato che la rimozione ordinata dal Tribunale è risultata inutile, perché la disposizione eliminata è identica a quella della legge regionale che è vigente e idonea a produrre i suoi effetti in altri casi.

Il Tribunale, in un **secondo giudizio**, ha deciso, innanzitutto, di accogliere le domande degli attori, disapplicando l'art. 29, comma 1 bis, della legge regionale 1/2016, per contrasto con le norme dell'Unione europea. Ha però ritenuto che **per far cessare le azioni discriminatorie**, viste le argomentazioni espresse dalla Regione nei procedimenti giurisdizionali su indicati, dovesse essere preliminarmente **sollevata e accolta la questione di costituzionalità dell'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 1/2016**. Con l'ordinanza iscritta al n. 97/2023, **il Tribunale ha perciò sollevato il dubbio di costituzionalità del comma 1 bis, per contrasto con gli articoli 3 e 117, comma primo, della Costituzione** (quest'ultimo in riferimento alla citata normativa dell'Unione europea).

La Corte costituzionale, prima di affrontare il merito di entrambi i giudizi, **ha delineato in termini generali i tratti del giudizio antidiscriminatorio** soffermandosi sull'ampiezza dei poteri del giudice di ordinare la cessazione delle azioni discriminatorie, previsti dal comma 5 dell'art. 28 del decreto legislativo 150/2011. La Corte ha ritenuto che nel giudizio antidiscriminatorio la tutela speciale predisposta dal legislatore sia tutta improntata alla rimozione delle discriminazioni e giunga fino a consentire al giudice di pronunciare sentenze di condanna nei confronti della pubblica amministrazione per avere adottato atti discriminatori, dei quali può ordinare la rimozione. Ciò premesso, nell'esaminare il **conflitto di attribuzione fra la Regione e il Tribunale**, la Corte ha ritenuto che **quest'ultimo, prima di ordinare la rimozione dell'atto regolamentare discriminatorio, avrebbe dovuto sollevare la questione di costituzionalità della disposizione di legge** riprodotta nell'atto stesso **e attendere che essa venisse accolta**. In questo caso l'atto discriminatorio costituito dalla disposizione regolamentare è imputabile alla pubblica amministrazione solo in via mediata in quanto tale atto è meramente riproduttivo della disposizione di legge. È, dunque, innanzitutto necessario che sia la disposizione di legge a essere rimossa attraverso il giudizio di costituzionalità. **La Corte ha quindi accolto il ricorso nei termini appena descritti in relazione alla necessaria applicazione <<del principio di legalità (art. 97 Cost.) e al criterio gerarchico che informa i rapporti tra legge e regolamento regionali (art. 117, sesto comma, Cost.)>>** ritenendo l'assorbiti i <<motivi proposti con riferimento agli artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale, agli artt. 101, 113, 117, commi terzo, quarto e quinto, 120, secondo comma, 134 e 136 Cost., nonché all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001>>.

Nell'affrontare poi **il giudizio di legittimità dell'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 1/2016**, la Corte ha ricordato che la disapplicazione da parte del giudice ordinario della norma interna contraria al diritto dell'Unione europea non esclude che si debba procedere al giudizio di incostituzionalità della norma medesima e, nel caso il giudizio si concluda con l'annullamento della norma impugnata, si contribuirà a una più completa applicazione del diritto dell'Unione europea.

Nel **merito**, la Corte ritiene che, come affermato in un caso analogo (sentenza n. 9 del 2021), **nel prevedere l'onere documentale sopra descritto vi sia evidente irragionevolezza <>per la palese irrilevanza e per la pretestuosità del requisito che mira a dimostrare>>**. Il fatto di non possedere un alloggio idoneo in altro Paese, infatti, non è conferente con la sussistenza dello stato di bisogno per mancanza di un alloggio in regione. In più, le difficoltà burocratiche e amministrative per ottenere i documenti dal Paese di origine o di provenienza, sono un esempio di ostacolo di ordine pratico e burocratico che la giurisprudenza della Corte ha sovente censurato, ritenendo che così facendo il legislatore discrimini alcune categorie di individui. A tale proposito, la Corte ha citato le sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019, n. 9 del 2021 e, in riferimento ad altro onere documentale, la sentenza n. 157 del 2021.

Alla considerazione sull'irragionevolezza del comma 1 bis, dell'art. 29, la Corte ha aggiunto che tale disposizione **è manifestamente in contrasto con l'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE**, in quanto la legge regionale 1/2016, nel prevedere politiche per rispondere al bisogno di abitazioni adeguate, offre prestazioni essenziali che devono essere estese ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

APPENDICE 1

TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2024

DATI LEGGI REGIONALI								
Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Parere organi esterni	Parere altre Commissioni
1	Giunta			29/02/2024	29/02/2024	V	Consiglio Autonomie Locali Commissione Pari Opportunità	
2	Giunta			29/02/2024	29/02/2024	IV	Consiglio Autonomie Locali	
3	Giunta			22/03/2024	25/03/2024	I-II-III-IV-V-VI	Consiglio Autonomie Locali	
4	Giunta			24/05/2024	27/05/2024	I	Consiglio Autonomie Locali	V
5	Giunta			30/04/2024	02/05/2024	IV	Consiglio Autonomie Locali	Comitato LCV
6	Giunta			25/06/2024	25/06/2024	I integrata		II-III-IV-V-VI
7	Giunta			27/06/2024	28/06/2024	I integrata	Consiglio Autonomie Locali	II-III-IV-V-VI
8	Giunta			24/09/2024	24/09/2024	I		II-III-IV-V-VI
9	Giunta			07/10/2024	07/10/2024	I	Consiglio Autonomie Locali	V
10	Consiliare	Trasversale		05/11/2024	05/11/2024	V	Commissione Pari Opportunità	
11	Giunta			07/10/2024	07/10/2024	II	Consiglio Autonomie Locali	IV-VI
12	Giunta			15/11/2024	15/11/2024	I integrata	Consiglio Autonomie Locali	II-III-IV-V-VI
13	Giunta			15/11/2024	15/11/2024	I integrata	Consiglio Autonomie Locali	II-III-IV-V-VI
14	Giunta			15/11/2024	15/11/2024	I integrata	Consiglio Autonomie Locali	II-III-IV-V-VI

COMMISSIONE								COMITATO RISTRETTO		EMENDAMENTI COMMISSIONE							
Legge regionale	Data inizio esame	Data fine esame	N. relatori maggioranza	N. relatori minoranza	N. sedute	Ore	N. auditi	Numero sedute	Numero ore	Giunta		Maggioranza		Opposizione		Comuni	
										pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.
1	07/03/2024	07/03/2024	4	3	1	6	2							9			
2	12/03/2024	19/03/2024	3	3	3	13	14			31	30			15	1		
3	09/04/2024	17/04/2024	4	3	6	6											
4	05/06/2024	05/06/2024	3	2	1	1											
5	04/06/2024	11/06/2024	4	3	2	2	14							1			
6	04/07/2024	10/07/2024	1	2	2	2											
7	04/07/2024	11/07/2024	4	3	3	11	1			12	12			8	2		
8	02/10/2024	07/10/2024	4	3	2	3								8			
9	21/10/2024	22/10/2024	4	1	2	3											
10	14/11/2024	14/11/2024	3	-	1	4	1							12	12		
11	05/11/2024	12/11/2024	4	2	2	4	21			5	5			5	3		
12	22/11/2024	29/11/2024	4	3	3	7	1			7	7			1	1		
13	22/11/2024	29/11/2024	4	3	3	7	1			11	11			10			
14	22/11/2024	29/11/2024	4	3	3	1	1										
Totale:					34	70	56			66	65			57	7	12	12

ASSEMBLEA			EMENDAMENTI ASSEMBLEA								ORDINI DEL GIORNO	APPROVAZIONE M=maggioranza U=unanimità		
Legge regionale	N. sedute	Ore	Emendamenti Giunta		Emendamenti maggioranza		Emendamenti opposizione		Emendamenti comuni					
			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.				
1	4	6			1	1	27	16			3	M		
2	3	12	18	18	10	10	91	7			1	M		
3	8	23	64	64	37	30	72	9	6	5	21	M		
4	2	6	1	1			14	4			1	U		
5	2	4			1	1	20	1			1	M		
6	1	1									-	M		
7	6	30	40	40	184	161	395	17	24	23	70	M		
8	4	16	31	31	60	52	90	1	3	3	25	M		
9	2	4	1	1			25				4	M		
10	2	4			2	2			4	4	-	U		
11	2	4			10	10	44	19			1	M		
12	8	28	18	18	11	11	31	3	1	1	24	M		
13	8	28	29	28	115	92	355	12	8	8	74	M		
14	8	1									8	M		
Totale:	60	167	202	201	431	370	1.164	89	46	44	233			

DATI LEGGI REGIONALI											
Legge regionale	N. articoli	N. commi	gg durata iter effettivo	gg durata iter formale	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Abrogazioni (Momento regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
1	13	13	14	21	Anticipata					Primaria Statutaria	Istituzionale
2	88	121	15	27	Anticipata	Integrali e parziali	A effetto immediato			Concorrente	Settore
3	221	385	21	36	Anticipata	Parziali	A effetto immediato			Concorrente	Intersetoriale
4	6	10	14	23	Anticipata					Primaria Statutaria	Istituzionale
5	8	13	14	47	Anticipata					Primaria Statutaria	Settore
6	8	15	19	28	Anticipata					Concorrente	Bilancio
7	15	1.213	22	28	Anticipata	Parziali	A effetto immediato			Concorrente	Bilancio
8	14	247	14	22	Anticipata					Concorrente	Intersetoriale
9	12	20	8	22	Anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Manutenzione normativa
10	11	43	7	16	Anticipata	Integrali	A effetto immediato			Residuale	Istituzionale
11	18	85	16	45	Anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Settore
12	11	105	21	28	Anticipata	Parziali	A effetto immediato			Concorrente	Bilancio
13	13	961	21	28	Anticipata	Integrali e parziali	A effetto immediato			Concorrente	Bilancio
14	2	5	21	28	Anticipata					Concorrente	Bilancio
Totale:	440	3.236	227	399							

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	Atti sottoposti a parere di Commissione	N. atti che prevedono parere di Commissione	Forma Rendicontazione al Consiglio
	MACRO SETTORE	MATERIA								
1	A	Enti locali e decentramento	Generale	Novella	No	Sì	2	No		
2	C	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)	Generale	Novella	No	Sì	6	No		
3	A	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	7	Sì	3	
4	A	Personale e amministrazione	Generale	Novella	No	No		No		Relazione
5	A	Organi della regione	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	1	Sì	1	
6	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No		
7	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	Sì	8	Sì	2	
8	F	Voci non ascrivibili agli altri settori (es: "collegati", leggi di semplificazione, leggi di abrogazione, ecc.)	Settoriale	Mista	No	No		No		
9	E	Tributi	Settoriale	Novella	No	No		No		
10	A	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	Generale	Testo nuovo	No	Sì	2	No		Relazione
11	B	Artigianato	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	4	No		Clausola valutativa
12	E	Bilancio	Generale	Mista	No	No		No		
13	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	2	No		
14	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No		
							Totale:	32		6

A – Ordinamento istituzionale

B – Sviluppo economico e attività produttive

C – Territorio, ambiente e infrastrutture

D - Servizi alle persone e alla comunità

E - Finanza regionale

F - Multisettore

TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2024 (SITUAZIONE AL 31.12.2024)

n.ro	Legislatura	N. Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
1	XIII	12	Consiglio	22/01/2024	Opposizione	Monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Promozione del fondo di rotazione quale forma di aiuto economico nel caso di eventi meteoclimatici e idrogeologici estremi e correlato incentivo al ricorso alle assicurazioni a tutela del patrimonio privato	IV	Giacente
2	XIII	13	Consiglio	20/01/2024	Opposizione	Monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Provvedimenti per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo della produzione musicale nel Friuli Venezia Giulia	V	Giacente
3	XIII	14	Consiglio	08/02/2024	Maggioranza	Monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni in materia di sviluppo del settore musicale. Istituzione della Music Commission e disciplina regionale in materia di musica	Non assegnata e ritirata il 14/02/2024	Ritirato
4	XIII	15	Giunta	29/02/2024			Ordinamento istituzionale	Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2024 delle consultazioni elettorali e disposizioni in materia di elezioni comunali e regionali. Modifiche alle leggi regionali 19/2013 e 28/2007	V	LR 1/2024
5	XIII	16	Giunta	29/02/2024			Territorio, ambiente e infrastrutture	Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio	IV	LR 2/2024
6	XIII	17	Consiglio	20/03/2024	Opposizione	Coalizione	Ordinamento istituzionale	Norme relative al regime della incompatibilità dei componenti della Giunta regionale	V	Giacente
7	XIII	18	Giunta	22/03/2024			Ordinamento istituzionale	Disposizioni multisettoriali e di semplificazione	I, II, III, IV, V, VI (Art. 124 bis Reg. int.)	LR 3/2024
8	XIII	19	Giunta	30/04/2024			Ordinamento istituzionale	Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	IV	LR 5/2024

n.ro	Legislatura	N. Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
9	XIII	20	Consiglio	14/05/2024	Opposizione	Coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Assunzione per chiamata diretta dei figli delle vittime di femminicidio	III	In corso di esame
10	XIII	21	Giunta	24/05/2024			Ordinamento istituzionale	Disposizioni in materia di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza – ComPA FVG. Modifiche alla legge regionale 21/2019	I	LR 4/2024
11	XIII	22	Giunta	25/06/2024			Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2023	I Integrata	LR 6/2024
12	XIII	23	Giunta	27/06/2024			Finanza regionale	Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	I Integrata	LR 7/2024
13	XIII	24	Consiglio	11/07/2024	Maggioranza	Monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere ed equiparate	V	In corso di esame
14	XIII	25	Consiglio	10/09/2024	Maggioranza	Monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Norme per l'esercizio delle attività della subacquea industriale	VI	In corso di esame
15	XIII	26	Giunta	24/09/2024			Multisettore	Misure finanziarie multisettoriali	I	LR 8/2024
16	XIII	27	Consiglio	02/10/2024	Opposizione	Monogruppo	Ordinamento istituzionale	Modifica alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale)	V	Giacente
17	XIII	28	Giunta	07/10/2024			Sviluppo economico e Attività produttive	Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale	II	LR 11/2024
18	XIII	29	Giunta	07/10/2024			Finanza regionale	Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17	I	LR 9/2024

n.ro	Legislatura	N. Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
19	XIII	30	Consiglio	05/11/2024	Trasversale		Ordinamento istituzionale	Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna	V	LR 10/2024
20	XIII	31	Giunta	15/11/2024			Finanza regionale	Legge collegata alla manovra di bilancio 2025 – 2027	I Integrata	LR 12/2024
21	XIII	32	Giunta	15/11/2024			Finanza regionale	Legge di stabilità 2025	I Integrata	LR 13/2024
22	XIII	33	Giunta	15/11/2024			Finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027	I Integrata	LR 14/2024
23	XIII	34	Consiglio	21/11/2024	Opposizione	Monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per l'assistenza sanitaria delle persone senza dimora attraverso la loro iscrizione nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie regionali	III	Giacente
24	XIII	35	Consiglio	19/12/2024	Opposizione	Coalizione	Servizi alle persone e alla comunità	Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività dell'autista soccorritore	III	Giacente
25	XIII	36	Giunta	30/12/2024			Territorio, ambiente e infrastrutture	Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato	IV	Giacente

APPENDICE 2: ANDAMENTO DEI PRINCIPALI AMBITI DI INDAGINE – PERIODO 2003 -2024

Grafico 1 - Leggi approvate, saldo leggi vigenti e tasso di vigenza per legislatura




Grafico 2 - PDL/DDL presentati distinti per iniziativa




Grafico 3 - PDL/DDL presentati e leggi approvate per anno




Grafico 4 - Leggi approvate distinte per iniziativa legislativa




Grafico 5 - Leggi approvate distinte per macrosettore




Grafico 6 - Distribuzione delle leggi per durata dell'iter istruttorio in giorni (iter formale)




Grafico 7 - Emendamenti presentati




Grafico 8 - Emendamenti approvati e tasso di successo




Grafico 9 - Distribuzione delle leggi per classe di qualità

(Escluse leggi di bilancio, rendiconto e in materia di contabilità)




Grafico 10 – Leggi approvate e impugnate e relativa incidenza




Grafico 11 - Rapporto leggi/regolamenti





Grafico 12 – Atti di sindacato ispettivo presentati ed evasi e tasso di evasione per tipo di atto e legislatura



Per la X legislatura non sono stati conteggiati, in quanto non disponibili, i dati del 2013.

Grafico 13 - Atti di indirizzo e risposte della Giunta per tipo di atto e legislatura




Grafico 14 - Leggi e clausole valutative approvate




Grafico 15- Relazioni giuntali pervenute per anno





Grafico 16 – Numero di sedute di Aula e Commissioni





Pubblicazione fuori commercio

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2025
Tutti i diritti riservati

Redazione a cura del Servizio giuridico-legislativo

Stampa a cura del Consiglio regionale
giugno 2025

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponibile sul sito web: www.consiglio.regionefvg.it